

<p align="center">DIRETTIVA (UE) 2020/1057</p> <p>del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la Direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012.</p>	<p align="center">SCHEMA DI DECRETO LGS DI RECEPIMENTO</p> <p align="center">Attuazione della direttiva 2020/1057/UE.</p> <p>MODIFICHE APPORTATE DALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 17 LUGLIO 2016, N. 136.</p>	<p align="center">DECRETO LEGISLATIVO 17 LUGLIO 2016, N. 136</p> <p>Attuazione della direttiva 2014/67/UE e della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi</p> <p align="center">DISPOSIZIONI SOPPRESSE E INTRODOTTE A SEGUITO DEL RECEPIMENTO</p>
<p align="center">Articolo 1</p> <p align="center">Norme specifiche relative al distacco dei conducenti</p> <p>1. Il presente articolo stabilisce norme specifiche in merito a taluni aspetti della direttiva 96/71/CE per quanto riguarda il distacco di conducenti nel settore del trasporto su strada e della direttiva 2014/67/UE per quanto riguarda gli obblighi amministrativi e le misure di controllo per il distacco dei conducenti.</p> <p>2. Tali norme specifiche si applicano ai conducenti che lavorano per imprese stabilite in uno Stato membro, le quali adottano le misure transnazionali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 96/71/CE.</p>	<p align="center">Articolo 1</p> <p align="center">(Modifiche al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136)</p> <p>1. All'articolo 1 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, il comma 4 è sostituito dal seguente: <i>"4. Alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada e di cabotaggio di cui al capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009 e al capo V del regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009, si applicano le disposizioni di cui al Capo III-bis"</i>.</p> <p align="center"><i>...omissis...</i></p>	<p align="center">Articolo 1</p> <p align="center">Campo d'applicazione</p> <p>4. Nel settore del trasporto su strada, il presente decreto si applica anche alle ipotesi di cabotaggio di cui al capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009 e al capo V del regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009.</p>
<p align="center">Articolo 1</p> <p align="center">Norme specifiche relative al distacco dei conducenti</p> <p>1. Il presente articolo stabilisce norme specifiche in merito a taluni aspetti della direttiva 96/71/CE per quanto riguarda il distacco di conducenti nel settore del trasporto su strada e della direttiva 2014/67/UE per quanto riguarda gli obblighi amministrativi e le misure di controllo per il distacco dei conducenti.</p>	<p align="center">Art. 1</p> <p align="center">(Modifiche al decreto legislativo 17 luglio 2016 n.136)</p> <p align="center"><i>...omissis...</i></p> <p>5. Dopo il Capo III del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, è inserito il seguente:</p> <p align="center"><i>"Capo III-bis.</i></p> <p align="center"><i>Disposizioni specifiche per le prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada</i></p> <p align="center"><i>Articolo 12-bis</i></p> <p align="center"><i>(Campo di applicazione)</i></p> <p>1. <i>Le disposizioni del presente capo trovano applicazione alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada o di cabotaggio di cui al capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009 e al capo V del regolamento (CE) n.</i></p>	<p align="center">Capo III-bis.</p> <p align="center">Disposizioni specifiche per le prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada</p> <p align="center">Articolo 12-bis</p> <p align="center">(Campo di applicazione).</p> <p align="center">Commi 1,3.</p>



<p>2. Tali norme specifiche si applicano ai conducenti che lavorano per imprese stabilite in uno Stato membro, le quali adottano le misure transnazionali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 96/71/CE.</p>	<p><i>1073/2009 del 21 ottobre 2009, nel cui ambito sono distaccati conducenti in Italia, a condizione che durante il periodo del distacco continui a esistere un rapporto di lavoro tra l'impresa di trasporto e il conducente distaccato.</i> <i>...omissis...</i> 3. <i>Alle prestazioni transnazionali di servizi di somministrazione di conducenti non si applicano le disposizioni del presente Capo, salvo quanto previsto dall'articolo 12 sexies, comma 12, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2 -bis, primo periodo.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 12-ter (Definizioni)</i></p> <p><i>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, ai fini del presente capo si intende per:</i></p> <p><i>a) «conducente»: il lavoratore di cui all'articolo 4, paragrafo 1 lettera c), del Regolamento CE n. 561/2006;</i></p> <p><i>b) «trasportatore»: l'impresa di cui all'articolo 2, punto n. 4 del Regolamento (CE) n. 1071/2009;</i></p> <p><i>c) «gestore dei trasporti»: la persona fisica di cui all'articolo 2, punto n. 5 del Regolamento (CE) n. 1071/2009;</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12-ter (Definizioni) Comma 1, lettere a), b), c).</p>
<p>3. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 96/71/CE, un conducente non è considerato distaccato ai fini della direttiva 96/71/CE quando effettua operazioni di trasporto bilaterale con riguardo alle merci.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136) <i>...omissis...</i> Articolo 12 -quater (Regime delle esenzioni)</p> <p><i>1. Il conducente non si considera distaccato quando effettua operazioni di transito, di trasporto bilaterale di merci o di passeggeri di cui all'articolo 12-ter, comma 1 lettere e) ed f) anche laddove costituiscono il tragitto finale o iniziale di un trasporto combinato ai sensi della direttiva 92/106/CEE.</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12-quater (Regime delle esenzioni) Comma 1.</p>



<p>3. ...omissis...</p> <p>Ai fini della presente direttiva, per operazione di trasporto bilaterale con riguardo alle merci si intende la movimentazione di merci, basata su un contratto di trasporto, dallo Stato membro di stabilimento come definito all'articolo 2, punto 8, del regolamento (CE) n. 1071/2009 a un altro Stato membro o a un paese terzo o da un altro Stato membro o paese terzo allo Stato membro di stabilimento.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136) ...omissis... <i>Articolo 12 -ter</i> <i>(Definizioni).</i></p> <p><i>e) «operazione di trasporto bilaterale merci»: movimento di merci effettuato in base ad un contratto di trasporto, dallo Stato membro di stabilimento di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1071/ 2009, verso un altro Stato membro o un paese terzo o da un altro Stato membro o da un paese terzo verso lo Stato membro di stabilimento;</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12-ter (Definizioni) Comma 1, lettera e)</p>
<p>3. ...omissis...</p> <p>A decorrere dal 2 febbraio 2022, ossia la data a decorrere dalla quale i conducenti sono tenuti, a norma dell'articolo 34, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 165/2014, a registrare manualmente i dati relativi agli attraversamenti di frontiera, gli Stati membri applicano anche l'esenzione per le operazioni di trasporto bilaterale di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo, laddove, in aggiunta a un'operazione di trasporto bilaterale, il conducente effettui una sola attività di carico e/o scarico negli Stati membri o paesi terzi che attraversa, a condizione che il conducente non effettui operazioni di carico e scarico di merci nello stesso Stato membro.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 12-ter</i> <i>(Definizioni).</i></p> <p><i>g) «attività aggiuntiva al trasporto bilaterale merci»: attività ulteriore di carico e scarico, o di solo carico o di solo scarico, effettuata in aggiunta ad una operazione di trasporto bilaterale di merci negli Stati membri o nei paesi terzi attraversati, con esclusione di operazioni di carico e scarico di merci effettuate in uno stesso Stato membro;</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 12-quater</i> <i>(Regime delle esenzioni).</i></p> <p><i>2. Fino all'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma del Regolamento (UE) n. 165/2014, il conducente non si considera in distacco qualora effettui una ulteriore attività aggiuntiva al trasporto bilaterale merci di cui all'articolo 12 - ter, comma 1, lettera g). Le operazioni aggiuntive possono essere due qualora ad una operazione di trasporto bilaterale partita dallo Stato membro di stabilimento in cui non si sia effettuata alcuna attività aggiuntiva, sia seguita altra operazione di trasporto bilaterale verso lo Stato membro di stabilimento.</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12-ter (Definizioni) Comma 1, lettera g).</p> <p style="text-align: center;">Articolo 12-quater (Regime delle esenzioni) Comma 2</p>



<p>3. ...omissis...</p> <p>Se un'operazione di trasporto bilaterale partita dallo Stato membro di stabilimento durante la quale non è stata effettuata alcuna attività aggiuntiva, è seguita da un'operazione di trasporto bilaterale verso lo Stato membro di stabilimento, l'esenzione per le attività aggiuntive di cui al terzo comma si applica fino a un massimo di due attività aggiuntive di carico e/o scarico, alle condizioni di cui al terzo comma.</p> <p>Le esenzioni per attività aggiuntive di cui al terzo e quarto comma del presente paragrafo si applicano solo fino alla data a decorrere dalla quale i tachigrafi intelligenti conformi con la registrazione degli attraversamenti di frontiera e delle attività aggiuntive di cui all'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 165/2014 debbano essere installati nei veicoli immatricolati in uno Stato membro per la prima volta, come specificato all'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma, di detto regolamento. A decorrere da tale data, le esenzioni per attività aggiuntive di cui al terzo e quarto comma del presente paragrafo si applicano unicamente ai conducenti che utilizzano veicoli dotati di tachigrafi intelligenti come previsto agli articoli 8, 9 e 10 di detto regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136) ...omissis... <i>Articolo 12 -quater</i> <i>(Regime delle esenzioni)</i></p> <p>4. <i>A decorrere dall'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma del Regolamento (UE) n. 165/2014, i conducenti che effettuano le attività aggiuntive di cui ai commi 2 e 3 non sono considerati in distacco nel solo caso in cui utilizzino veicoli dotati di tachigrafo intelligente.</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12 - quater (Regime delle esenzioni) Comma 4</p>
<p>4. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 96/71/CE, un conducente non è considerato distaccato ai fini di cui alla direttiva 96/71/CE quando effettua operazioni di trasporto bilaterali con riguardo a passeggeri.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 12 -quater</i> <i>(Regime delle esenzioni)</i></p> <p>1. <i>Il conducente non si considera distaccato quando effettua operazioni di transito, di trasporto bilaterale di merci o di passeggeri di cui all'articolo 12 -ter, comma 1 lettere e) ed f) anche laddove costituiscano il tragitto finale o iniziale di un trasporto combinato ai sensi della direttiva 92/106/CEE.</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12 - quater (Regime delle esenzioni) Comma 1</p>



<p>4. ...omissis...</p> <p>Ai fini della presente direttiva, un'operazione di trasporto bilaterale nell'ambito di un trasporto internazionale occasionale o regolare di passeggeri, ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009, avviene quando un conducente effettua una delle operazioni seguenti:</p> <p>a) fa salire passeggeri nello Stato membro di stabilimento e li fa scendere in un altro Stato membro o in un paese terzo;</p> <p>b) fa salire passeggeri in uno Stato membro o in un paese terzo e li fa scendere nello Stato membro di stabilimento; o</p> <p>c) fa salire e scendere i passeggeri nello Stato membro di stabilimento al fine di effettuare escursioni locali in un altro Stato membro o in un paese terzo, conformemente al regolamento (CE) n. 1073/2009.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136) ...omissis... <i>Articolo 12 -ter</i> <i>(Definizioni).</i></p> <p>f) «operazione di trasporto bilaterale passeggeri»: effettuazione nell'ambito di servizi di trasporto internazionali occasionali o regolari di una delle seguenti operazioni:</p> <p>1) salita passeggeri nello Stato membro di stabilimento e discesa passeggeri in un altro Stato membro o in un paese terzo;</p> <p>2) salita passeggeri in uno Stato membro o in un paese terzo e discesa passeggeri nello Stato di stabilimento;</p> <p>3) salita e discesa passeggeri nello Stato membro di stabilimento allo scopo di effettuare escursioni locali in un altro Stato membro o in un paese terzo, ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009;</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12-ter (Definizioni) Comma 1, lettere f).</p>
--	--	---



<p>4. ...omissis...</p> <p>A decorrere dal 2 febbraio 2022, ossia la data in cui i conducenti sono tenuti, a norma dell'articolo 34, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 165/2014, a registrare manualmente gli attraversamenti di frontiera, gli Stati membri applicano l'esenzione per operazioni di trasporto bilaterale, con riguardo al trasporto di passeggeri, di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo, anche quando, in aggiunta all'effettuazione di un'operazione di trasporto bilaterale, il conducente fa altresì salire passeggeri una volta e/o scendere passeggeri una volta negli Stati membri o paesi terzi che attraversa, a condizione che non offra servizi di trasporto passeggeri tra due luoghi all'interno dello Stato membro attraversato. Lo stesso vale per il viaggio di ritorno.</p> <p>4. ...omissis...</p> <p>L'esenzione per le attività aggiuntive di cui al terzo comma del presente paragrafo si applica solo a decorrere dalla data in cui i tachigrafi intelligenti conformi con l'obbligo di registrazione degli attraversamenti di frontiera e delle attività aggiuntive di cui all'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 165/2014 debbano essere installati nei veicoli immatricolati in uno Stato membro per la prima volta, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma, di detto regolamento. A decorrere da tale data, l'esenzione per le attività aggiuntive di cui al terzo comma del presente paragrafo si applica unicamente ai conducenti che utilizzano veicoli dotati di tachigrafi intelligenti come previsto agli articoli 8, 9 e 10 di detto regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136) ...omissis... <i>Articolo 12 -ter</i> <i>(Definizioni).</i></p> <p><i>h) «attività aggiuntiva al trasporto bilaterale passeggeri»: attività ulteriore in aggiunta a una operazione di trasporto bilaterale consistente nel far salire e scendere passeggeri ovvero di sola salita o di sola discesa effettuata, nell'ambito di un trasporto bilaterale di passeggeri, nel corso del viaggio di andata o di ritorno negli Stati membri o paesi terzi attraversati, a condizione che non siano offerti servizi di trasporto passeggeri tra due luoghi all'interno dello Stato membro attraversato.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 12 –quater</i> <i>(Regime delle esenzioni)</i></p> <p><i>3. Fino all'entrata in vigore dell'obbligo di cui di cui all'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma del Regolamento (UE) n. 165/2014, il conducente non si considera in distacco qualora effettui una ulteriore attività aggiuntiva al trasporto bilaterale passeggeri di cui all'articolo 12 – ter comma 1 lettera h, negli Stati membri o paesi terzi attraversati, a condizione che non siano offerti servizi di trasporto passeggeri tra due luoghi all'interno dello Stato membro attraversato.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 12 - quater</i> <i>(Regime delle esenzioni)</i></p> <p><i>4. A decorrere dall'entrata in vigore degli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma del Regolamento (UE) n. 165/2014, i conducenti che effettuano le attività aggiuntive di cui ai commi 2 e 3 non sono considerati in distacco nel solo caso in cui utilizzano veicoli dotati di tachigrafo intelligente.</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12-ter (Definizioni) Comma 1, lettera h).</p> <p style="text-align: center;">Articolo 12-quater (Regime delle esenzioni) Comma 3</p> <p style="text-align: center;">Comma 4</p>
---	--	---



<p>5. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 96/71/CE, un conducente non è considerato distaccato ai fini della direttiva 96/71/CE quando transiti attraverso il territorio di uno Stato membro senza effettuare operazioni di carico o di scarico merci e senza far salire o scendere passeggeri.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136) <i>...omissis...</i> <i>Articolo 12 -ter</i> <i>(Definizioni).</i></p> <p><i>d) «servizio di trasporto in transito»: servizio di trasporto svolto, attraversando il territorio di uno Stato membro senza effettuare operazioni di carico o scarico merci e senza far salire o scendere passeggeri;</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 12 -quater</i> <i>(Regime delle esenzioni)</i></p> <p><i>1. Il conducente non si considera distaccato quando effettua operazioni di transito, di trasporto bilaterale di merci o di passeggeri di cui all'articolo 12 -ter, comma 1 lettere e) ed f) anche laddove costituiscono il tragitto finale o iniziale di un trasporto combinato ai sensi della direttiva 92/106/CEE.</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12-ter (Definizioni) Comma 1, lettera d)</p> <p style="text-align: center;">Articolo 12-quater (Regime delle esenzioni) Comma 1</p>
<p>6. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 96/71/CE, un conducente non è considerato distaccato ai fini della direttiva 96/71/CE quando effettui il tragitto stradale iniziale o terminale di un'operazione di trasporto combinato quale definita nella direttiva 92/106/CEE del Consiglio (20), se il tragitto stradale consiste di per sé in un'operazione di trasporto bilaterale ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 12 -ter</i> <i>(Definizioni).</i></p> <p><i>i) «trasporto combinato»: operazioni di trasporto definite dalla direttiva 92/106/CEE del Consiglio.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 12-quater</i> <i>(Regime delle esenzioni)</i></p> <p><i>1. Il conducente non si considera distaccato quando effettua operazioni di transito, di trasporto bilaterale di merci o di passeggeri di cui all'articolo 12 -ter, comma 1 lettere e) ed f) anche laddove costituiscono il tragitto finale o iniziale di un trasporto combinato ai sensi della direttiva 92/106/CEE.</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12-ter (Definizioni) Comma 1, lettera i)</p> <p style="text-align: center;">Articolo 12-quater (Regime delle esenzioni) Comma 1</p>



<p>7. Un conducente che effettua operazioni di cabotaggio di cui ai regolamenti (CE) n. 1072/2009 e (CE) n. 1073/2009 è considerato distaccato ai sensi della direttiva 96/71/CE.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136)</p> <p>5. Dopo il Capo III del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, è inserito il seguente:</p> <p style="text-align: center;"><i>“Capo III -bis.</i> <i>Disposizioni specifiche per le prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada</i> <i>Articolo 12 -bis (Campo di applicazione).</i></p> <p><i>1. Le disposizioni del presente capo trovano applicazione alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada o di cabotaggio di cui al capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009 e al capo V del regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009, nel cui ambito sono distaccati conducenti in Italia, a condizione che durante il periodo del distacco continui a esistere un rapporto di lavoro tra l'impresa di trasporto e il conducente distaccato.</i></p>	<p style="text-align: center;">Capo III-bis.</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni specifiche per le prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada</p> <p style="text-align: center;">Articolo 12 -bis (Campo di applicazione).</p> <p style="text-align: center;">Comma 1</p>
<p>8. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1 bis, della direttiva 96/71/CE, si ritiene che il distacco abbia termine nel momento in cui il conducente lascia lo Stato membro ospitante nell'esecuzione di un trasporto internazionale di merci o di passeggeri. Detto periodo di distacco non è cumulato con i precedenti periodi di distacco nel quadro di siffatti trasporti internazionali effettuati dallo stesso conducente o di un altro conducente che sostituisce.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 12 – quinquies</i> <i>(Disposizioni di rinvio e di coordinamento normativo)</i></p> <p><i>1. Alle prestazioni transnazionali di servizi di cui all'articolo 12 -bis, commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, comma 1 e 1-bis, e di cui agli articoli 5, 7 e 8 dei Capi I e II del presente decreto nonché le disposizioni dell'articolo 83-bis, commi da 4-bis a 4-sexies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</i></p>	<p>La disposizione della direttiva è recepita mediante il mancato richiamo nell'articolo 12- quinquies (Disposizioni di rinvio e di coordinamento-normativo) dell'articolo 4-bis del D.lgs. n. 136/2016 che disciplina il distacco di lunga durata.</p>
<p>9. Gli Stati membri provvedono affinché, in conformità della direttiva 2014/67/UE, le condizioni di lavoro e di occupazione di cui all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE, previste nelle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali, ovvero da contratti collettivi o arbitrati che, nei loro territori, sono stati dichiarati universalmente applicabili o che si applicano altrimenti conformemente all'articolo 3, paragrafi 1 e 8, della direttiva 96/71/CE, siano rese disponibili in modo accessibile e trasparente per le imprese di trasporto di altri Stati</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136)</p> <p style="text-align: center;">...omissis...</p> <p>2. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, il comma 5 è soppresso.</p> <p style="text-align: center;">...omissis...</p> <p>5. Dopo il Capo III del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, è inserito il seguente:</p> <p style="text-align: center;">...omissis...</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 12 – quinquies</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4 Condizioni di lavoro e di occupazione</p> <p>5. In caso di distacco nell'ambito di un contratto di trasporto trova applicazione l'articolo 83 bis, commi da 4 bis a 4 sexies, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>



<p>membri e per i conducenti distaccati. Le informazioni pertinenti riguardano in particolare gli elementi costitutivi della retribuzione resi obbligatori da tali strumenti, tra cui, se del caso, i contratti collettivi generalmente applicabili a tutte le imprese analoghe nella zona geografica interessata.</p>	<p><i>(Disposizioni di rinvio e di coordinamento normativo)</i></p> <p>1. <i>Alle prestazioni transnazionali di servizi di cui all'articolo 12 -bis, commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, comma 1 e 1-bis, e di cui agli articoli 5, 7 e 8 dei Capi I e II del presente decreto nonché le disposizioni dell'articolo 83-bis, commi da 4-bis a 4-sexies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</i></p> <p>2. <i>Per la notifica e l'esecuzione dei provvedimenti di cui all'articolo 12-septies, comma 5, trovano applicazione le procedure di cui al capo IV.</i></p> <p>3. <i>Le prestazioni di servizi di trasporto rientrano nelle attività monitorate dall'Osservatorio di cui all'articolo 6.</i></p>	<p>Articolo 12-quinquies</p> <p><i>(Disposizioni di rinvio e di coordinamento normativo)</i></p> <p>Commi 1,2,3.</p>
<p>10. Le imprese di trasporto stabilite in Stati che non sono Stati membri non beneficiano di un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese stabilite in uno Stato membro, anche quando effettuano operazioni di trasporto in virtù di accordi bilaterali o multilaterali che consentono l'accesso al mercato dell'Unione o a parti di esso.</p>	<p><i>Art 12 – bis</i></p> <p><i>(Campo di applicazione)</i></p> <p>2. <i>Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada effettuate da imprese di trasporto stabilite in un paese terzo, per quanto compatibili. Le imprese di trasporto stabilite in Stati che non sono Stati membri non beneficiano di un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese stabilite in uno Stato membro, anche quando effettuano operazioni di trasporto in virtù di accordi bilaterali o multilaterali che consentono l'accesso al mercato dell'Unione o a parti di esso.</i></p> <p><i>...omissis...</i></p> <p><i>Articolo 12- sexies</i></p> <p><i>(Obblighi amministrativi a carico del trasportatore e del conducente)</i></p> <p>11. <i>Fino all'accreditamento dei paesi terzi sul sistema IMI, i trasportatori stabiliti in un paese terzo sono tenuti a trasmettere la dichiarazione di cui al comma 1 secondo le modalità previste dall'articolo 10, comma 1 e dai relativi decreti attuativi, e a</i></p>	<p>Articolo 12-bis</p> <p><i>(Campo di applicazione)</i></p> <p>Comma 2.</p> <p>Articolo 12-sexies</p> <p><i>(Obblighi amministrativi a carico del trasportatore e del conducente)</i></p> <p>Comma 11.</p>



	<p><i>corrispondere alle richieste di cui al comma 7 per posta elettronica. In tali casi, la copia della dichiarazione di distacco trasmessa tramite il sistema di interfaccia pubblico IMI di cui al comma 4, lett. a), è sostituita dalla comunicazione effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 10, comma 1.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 12 –septies (Sanzioni)</i></p> <p><i>7.. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, si applicano anche nei confronti del trasportatore stabilito in un paese terzo nel caso di violazione degli obblighi ivi previsti secondo le modalità di trasmissione di cui all'articolo 12-sexies, comma 11.</i></p> <p><i>8. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano al conducente che effettua servizi di trasporto per un trasportatore stabilito in un paese terzo.</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12-septies (Sanzioni) Commi 7 e 8.</p>
<p>11. In deroga all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/67/UE, per quanto concerne il distacco dei conducenti, gli Stati membri possono imporre solo gli obblighi amministrativi e le misure di controllo seguenti:</p> <p>a) l'obbligo per il trasportatore stabilito in un altro Stato membro di trasmettere una dichiarazione di distacco alle autorità nazionali competenti di uno Stato membro in cui il conducente è distaccato, al più tardi all'inizio del distacco, utilizzando un formulario tipo multilingue dell'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno («IMI»), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012.</p> <p>La dichiarazione di distacco contiene le informazioni seguenti:</p> <p>i) l'identità del trasportatore, ove disponibile, almeno sotto forma di numero della licenza comunitaria qualora tale numero sia disponibile;</p> <p>ii) i recapiti di un gestore dei trasporti o di un'altra persona di contatto nello Stato membro di stabilimento con l'incarico di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136) <i>...omissis...</i></p> <p><i>3. All'articolo 10 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136:</i></p> <p><i>a. al comma 1, le parole “entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l’inizio” sono sostituite con “al più tardi all’inizio”;</i></p> <p><i>b. i commi 1 bis, 1 ter e 1 quater sono soppressi.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10 (Obblighi amministrativi)</p> <p style="text-align: center;">Comma 1</p> <p>Viene modificato il termine ultimo fissato dall'articolo 10, comma 1, per l'invio della comunicazione preventiva di distacco in relazione a tutte le prestazioni di servizi, al fine di agevolare la chiusura della procedura di infrazione 2021/2059, avviata per il non corretto recepimento nell'ordinamento italiano dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2014/67/UE.</p> <p style="text-align: center;">Commi 1-bis, 1-ter e 1-quater 1-bis. Nel settore del trasporto su strada, come individuato dall'articolo 1, comma 4, la comunicazione preventiva di distacco:</p>



<p>assicurare i contatti con le autorità competenti nello Stato membro ospitante in cui i servizi sono prestati e di inviare e ricevere documenti o comunicazioni;</p> <p>iii) l'identità, l'indirizzo del luogo di residenza e il numero della patente di guida del conducente;</p> <p>iv) la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e la legge ad esso applicabile;</p> <p>v) la data di inizio e di fine del distacco previste;</p> <p>vi) il numero di targa dei veicoli a motore;</p> <p>vii) l'indicazione se i servizi di trasporto effettuati sono trasporto di merci, trasporto di passeggeri, trasporto internazionale o trasporto di cabotaggio;</p> <p>b) l'obbligo, per il trasportatore, di assicurare che il conducente abbia a disposizione in formato cartaceo o elettronico e, per il conducente, di conservare e mettere a disposizione, su richiesta in sede di controllo su strada:</p> <p>i) una copia della dichiarazione di distacco trasmessa tramite l'IMI;</p> <p>ii) la prova delle operazioni di trasporto che si svolgono nello Stato membro ospitante, come ad esempio la lettera di vettura elettronica (e-CMR) o le prove di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009;</p> <p>iii) le registrazioni del tachigrafo, in particolare i simboli degli Stati membri in cui il conducente sia stato presente al momento di effettuare operazioni di trasporto internazionale su strada o di</p>	<p>5. Dopo il Capo III del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, è inserito il seguente:</p> <p style="text-align: center;">...omissis...</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 12 -sexies</i> (<i>Obblighi amministrativi a carico del trasportatore e del conducente</i>).</p> <p>1. Il trasportatore che distacca lavoratori in Italia nell'ambito di una prestazione di servizi di cui all'articolo 12 -bis, comma 1, ha l'obbligo di trasmettere una dichiarazione di distacco al più tardi all'inizio del distacco attraverso il sistema di interfaccia pubblico connesso all' "IMI" di cui al Regolamento UE n. 1024/2012.</p> <p>2. La comunicazione di distacco deve contenere le seguenti informazioni:</p> <p>a) l'identità del trasportatore ovvero il numero della licenza comunitaria, ove disponibili;</p> <p>b) i recapiti di un gestore dei trasporti o di un'altra persona di contatto nello Stato membro di stabilimento con l'incarico di assicurare i contatti con le autorità competenti in Italia e di inviare e ricevere documenti o comunicazioni;</p> <p>c) l'identità, l'indirizzo del luogo di residenza e il numero della patente di guida del conducente;</p> <p>d) la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e la legge ad esso applicabile;</p> <p>e) la data di inizio e di fine del distacco;</p> <p>f) il numero di targa dei veicoli a motore;</p> <p>g) l'indicazione se i servizi di trasporto effettuati sono trasporto di merci, trasporto di passeggeri, trasporto internazionale o trasporto di cabotaggio.</p> <p>...omissis...</p> <p>4. Il trasportatore deve assicurare che il conducente abbia a disposizione in formato cartaceo o elettronico la seguente documentazione:</p> <p>a) copia della dichiarazione di distacco trasmessa tramite il sistema di interfaccia pubblico "IMI";</p>	<p>a) ha durata trimestrale e, durante questo periodo, copre tutte le operazioni di trasporto effettuate dal conducente distaccato in territorio italiano per conto della stessa impresa di autotrasporto indicata nella medesima comunicazione;</p> <p>b) in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, deve indicare in lingua italiana anche la paga oraria lorda in euro del conducente distaccato e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio da questo sostenute.</p> <p>1-ter. Una copia della comunicazione preventiva di distacco comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 1 deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere esibita agli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in caso di controllo su strada; un'altra copia della medesima comunicazione deve essere conservata dal referente designato dall'impresa estera distaccante ai sensi del comma 3, lettera b).⁽⁴⁶⁾</p> <p>1-quater. In occasione di un controllo su strada, gli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, verificano la presenza a bordo del mezzo della documentazione seguente, in lingua italiana:</p> <p>a) contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;</p>
--	--	--



<p>cabotaggio, nel rispetto degli obblighi di registrazione e tenuta dei registri previsti dai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014</p>	<p>b) ogni documento utile inerente alle operazioni di trasporto che si svolgono in Italia o le prove di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009;</p> <p>c) le registrazioni del tachigrafo, ivi compresi i simboli degli Stati membri in cui il conducente sia stato presente al momento di effettuare operazioni di trasporto internazionale su strada o di cabotaggio, nel rispetto degli obblighi di registrazione e tenuta dei registri previsti dai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014</p> <p>5. In occasione del controllo su strada, l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è verificato dagli organi della polizia stradale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.</p> <p>6. Il conducente ha l'obbligo di conservare e mettere a disposizione degli organi della polizia stradale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in occasione del controllo su strada, la documentazione di cui al comma 4 lettere a), b) e c).</p>	<p>b) prospetti di paga.</p> <p>Articolo 12-Sexies (Obblighi amministrativi a carico del trasportatore e del conducente)</p> <p>Commi 1,2,4,5,6.</p>
<p>11...omissis....</p> <p>c) l'obbligo per il trasportatore di trasmettere, tramite l'interfaccia pubblica connessa all'IMI, dopo il periodo di distacco, su richiesta diretta delle autorità competenti degli Stati membri in cui ha avuto luogo il distacco, copie dei documenti di cui alla lettera b), punti ii) e iii), del presente paragrafo, nonché della documentazione riguardante la retribuzione percepita dal conducente relativamente al periodo di distacco, il contratto di lavoro o un documento equivalente ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 91/533/CEE del Consiglio (21), i prospetti orari relativi alle attività di lavoro del conducente e le prove del pagamento.</p> <p>Il trasportatore invia la documentazione mediante l'interfaccia pubblica connessa all'IMI entro otto settimane dalla data della</p>	<p>Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136) ...omissis...</p> <p><i>Articolo 12 -sexies</i> <i>(Obblighi amministrativi a carico del trasportatore e del conducente).</i></p> <p>7. Il trasportatore, previa richiesta formulata dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ha l'obbligo di trasmettere dopo il periodo del distacco ed entro otto settimane dalla richiesta, tramite il sistema di interfaccia pubblica connesso all'IMI, le copie dei documenti di cui al comma 4, lettere b) e c), nonché:</p> <p>a. la documentazione riguardante la retribuzione percepita dal conducente durante il periodo del distacco;</p> <p>b. il contratto di lavoro o un documento equivalente ai sensi dell'articolo 1 del Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.</p>	<p>Articolo 12-sexies (Obblighi amministrativi a carico del trasportatore e del conducente)</p> <p>Commi 7,8 e 12.</p>



<p>richiesta. Qualora il trasportatore non presenti la documentazione richiesta entro detto termine, le autorità competenti dello Stato membro in cui ha avuto luogo il distacco possono chiedere, tramite l'IMI, l'assistenza delle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, in conformità degli articoli 6 e 7 della direttiva 2014/67/UE. Ove sia presentata tale richiesta di assistenza reciproca, le autorità competenti degli Stati membri di stabilimento del trasportatore hanno accesso alla dichiarazione di distacco e alle altre informazioni pertinenti presentate dal trasportatore mediante l'interfaccia pubblica connessa all'IMI.</p>	<p>c. <i>i prospetti orari relativi alle attività del conducente e le prove del pagamento della retribuzione.</i> 8. <i>Qualora il trasportatore non rispetti il termine di cui al comma 7, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro o gli organi di Polizia Stradale possono chiedere tramite il sistema IMI l'assistenza delle autorità competenti dello Stato di stabilimento del trasportatore ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto.</i> ...omissis... 12. <i>Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2 bis, primo periodo, fermi restando gli obblighi a carico dell'agenzia di somministrazione e dell'impresa utilizzatrice previsti dagli articoli 10 e 10 bis, l'impresa di trasporto che nell'ambito di una prestazione di servizi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, invia conducenti somministrati in Italia, è tenuta agli adempimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. I conducenti somministrati sono tenuti al rispetto dell'obbligo di cui al comma 6.</i></p>	
<p>11..omissis. Le autorità competenti degli Stati membri di stabilimento provvedono a fornire alle autorità competenti dello Stato membro ove ha avuto luogo il distacco la documentazione richiesta tramite l'IMI entro 25 giorni lavorativi dalla data della richiesta di assistenza reciproca.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136) omissis Art. 12 – quinquies <i>(Disposizioni di rinvio e di coordinamento normativo)</i> 1. <i>Alle prestazioni transnazionali di servizi di cui all'articolo 12 -bis, commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, comma 1 e 1-bis, e di cui agli articoli 5, 7 e 8 dei Capi I e II del presente decreto nonché le disposizioni dell'articolo 83-bis, commi da 4-bis a 4-sexies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12-quinquies (Disposizioni di rinvio e di coordinamento normativo) Comma 1.</p>
<p>11...omissis..... Per accertare se il conducente non debba essere considerato distaccato, ai sensi dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, gli Stati membri possono imporre come misura di controllo soltanto l'obbligo per il conducente di conservare e mettere a disposizione, su richiesta in sede di controllo su strada, su carta o in formato elettronico, la prova del trasporto internazionale pertinente, come ad esempio la lettera di vettura elettronica (e-</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 12 -sexies</i> <i>(Obblighi amministrativi a carico del trasportatore e del conducente)</i> 6....omissis... <i>Nei casi previsti dall'articolo 12-quater, commi 1, 2 e 3, il conducente deve conservare e mettere a disposizione degli organi di polizia stradale, su carta o in formato elettronico, qualsiasi prova del trasporto internazionale pertinente che sia idonea a dimostrare l'operazione di trasporto</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12-sexies (Obblighi amministrativi a carico del trasportatore e del conducente) Comma 6.</p>



<p>CMR) o le prove di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009, e le registrazioni del tachigrafo di cui alla lettera b), punto iii), del presente paragrafo.</p>	<p><i>bilaterale o le operazioni aggiuntive che danno luogo all'esenzione.</i></p>	
<p>12. A fini di controllo, il trasportatore provvede a tenere aggiornate nell'interfaccia pubblica connessa all'IMI le dichiarazioni di distacco di cui al paragrafo 11, lettera a).</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 12 -sexies</i> <i>(Obblighi amministrativi a carico del trasportatore e del conducente)</i></p> <p><i>3. Il trasportatore è tenuto ad aggiornare le informazioni di cui al comma 2, entro 5 giorni dall'evento che ne determina l'aggiornamento.</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12-sexies (Obblighi amministrativi a carico del trasportatore e del conducente) Comma 3.</p>
<p>13. Le informazioni contenute nelle dichiarazioni di distacco sono conservate nel repertorio dell'IMI, ai fini dei controlli, per un periodo di 24 mesi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136) <i>..omissis..</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 12 -sexies</i> <i>(Obblighi amministrativi a carico del trasportatore e del conducente).</i></p> <p><i>13. Le informazioni contenute nelle dichiarazioni di distacco sono conservate nel repertorio della piattaforma IMI, ai fini dei controlli, per un periodo di 24 mesi.</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12-sexies (Obblighi amministrativi a carico del trasportatore e del conducente) Comma 13.</p>
<p>13 ...omissis... Uno Stato membro può consentire all'autorità competente di fornire alle parti sociali nazionali tramite mezzi diversi dall'IMI le informazioni pertinenti disponibili nell'ambito dell'IMI, nella misura necessaria ai fini del controllo della conformità alle norme in materia di distacco e conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, a condizione che: a) le informazioni riguardino un distacco nel territorio dello Stato membro interessato; b) le informazioni siano utilizzate esclusivamente ai fini dell'applicazione delle norme in materia di distacco; e c) il trattamento dei dati sia effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679.</p>	<p style="text-align: center;">Non si esercita la facoltà di recepimento</p>	
<p>14. Entro il 2 febbraio 2021, la Commissione specifica, mediante atto di esecuzione, le funzionalità dell'interfaccia</p>	<p style="text-align: center;">-----</p>	



<p>pubblica connessa all'IMI. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4, paragrafo 2.</p>		
<p>15. Gli Stati membri evitano inutili ritardi nell'attuazione delle misure di controllo che potrebbero incidere sulla durata e sulle date del distacco.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136) <i>..omissis..</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 12 -sexies</i> <i>(Obblighi amministrativi a carico del trasportatore e del conducente)</i></p> <p><i>14. Nell'attuazione delle misure di controllo, gli organi di cui al comma 8, che hanno avviato la procedura, operano in maniera da evitare inutili ritardi che potrebbero incidere sulla durata e sulle date del distacco.</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12-sexies</p> <p style="text-align: center;">(Obblighi amministrativi a carico del trasportatore e del conducente)</p> <p style="text-align: center;">Comma 14.</p>
<p>16. Le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente, si prestano reciproca assistenza e si scambiano tutte le informazioni pertinenti, secondo le condizioni previste dalla direttiva 2014/67/UE e dal regolamento (CE) n. 1071/2009.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136) <i>..omissis ...</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 12 – quinquies</i> <i>(Disposizioni di rinvio e di coordinamento normativo)</i></p> <p><i>1. Alle prestazioni transnazionali di servizi di cui all'articolo 12 -bis, commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, comma 1 e 1-bis, e di cui agli articoli 5, 7 e 8 dei Capi I e II del presente decreto nonché le disposizioni dell'articolo 83-bis, commi da 4-bis a 4-sexies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12-quinquies</p> <p style="text-align: center;">(Disposizioni di rinvio e di coordinamento normativo)</p> <p style="text-align: center;">Comma 1.</p> <p>Il suddetto articolo, al comma 1, richiama la disposizione vigente di cui all'articolo 8 del d. Lgs. n. 136/2016 di seguito riportata, che già recepisce il principio di cui al paragrafo della Direttiva:</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 8.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Cooperazione amministrativa.</i></p> <p><i>1. Al fine di realizzare un'efficace cooperazione amministrativa, l'Ispettorato nazionale del lavoro risponde tempestivamente alle motivate richieste di informazione delle autorità richiedenti ed esegue i controlli e le ispezioni ivi comprese le indagini sui casi di</i></p>



		<p><i>inadempienza o violazione della normativa applicabile al distacco dei lavoratori.</i></p> <p><i>2. Le richieste comprendono anche le informazioni relative al possibile recupero di una sanzione amministrativa, o alla notifica di un provvedimento amministrativo o giudiziario che la irroga e possono includere l'invio di documenti e informazioni circa la legalità dello stabilimento e la buona condotta del prestatore di servizi.</i></p> <p><i>3. Al fine di consentire all'autorità competente di fornire una risposta alle richieste di cui ai commi 1 e 2, i destinatari della prestazione di servizi stabiliti in Italia, ivi incluse le imprese di cui all'articolo 1, comma 2-bis, stabilite in Italia, comunicano all'Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie.</i></p> <p><i>4. Lo scambio delle informazioni avviene tramite il sistema di informazione del mercato interno, di seguito IMI, o per via telematica nel rispetto dei seguenti termini:</i></p> <p><i>a) entro e non oltre due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta nei casi urgenti, che richiedano la consultazione di registri. Le ragioni di urgenza sono espressamente indicate nella richiesta unitamente agli elementi idonei a provarla;</i></p> <p><i>b) entro il termine di venticinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta in tutti gli altri casi.</i></p>
--	--	---



		<p>5. <i>L'Ispettorato nazionale del lavoro può applicare gli accordi e le intese bilaterali relativi alla cooperazione amministrativa al fine di accertare e monitorare le condizioni applicabili ai lavoratori distaccati, fermo restando l'utilizzo, per quanto possibile, di IMI, per lo scambio delle informazioni.</i></p> <p>6. <i>Nel caso in cui vi siano obiettive difficoltà a rispondere alla richiesta di informazioni o ad eseguire i controlli e le ispezioni nei termini espressamente previsti nella richiesta, l'Ispettorato nazionale del lavoro ne fornisce tempestiva comunicazione all'autorità richiedente al fine di individuare una soluzione.</i></p> <p>7. <i>Nel caso in cui l'autorità competente ravvisi casi di irregolarità, si attiva senza ritardo affinché tutte le informazioni pertinenti siano trasmesse tramite IMI allo Stato membro interessato.</i></p> <p>8. <i>La richiesta di informazioni non è ostativa all'adozione di misure atte a prevenire possibili violazioni delle disposizioni del presente decreto.</i></p> <p>9. <i>La cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca con le autorità competenti di altri Stati membri è svolta a titolo gratuito. Le informazioni sono utilizzate esclusivamente in relazione alle richieste cui si riferiscono.</i></p> <p>9-bis. <i>Qualora l'Ispettorato nazionale del lavoro non sia in</i></p>
--	--	--



		<p><i>possesso delle informazioni richieste dall'autorità dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato sollecita le autorità o gli organismi che le detengono. In caso di omissioni o ritardi persistenti a rendere le informazioni necessarie da parte dell'autorità competente dello Stato membro dal quale il lavoratore è distaccato, l'Ispettorato nazionale del lavoro informa tempestivamente la Commissione europea</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 5 Sanzioni</p> <p>1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni nei confronti di speditori, spedizionieri, contraenti e subcontraenti per mancata osservanza delle disposizioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 1, qualora questi fossero a conoscenza del fatto – o, alla luce di tutte le circostanze del caso, avrebbero dovuto sapere – che i servizi di trasporto da essi commissionati comportano infrazioni di tali disposizioni.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136) <i>omissis</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 12 -sexies</i> <i>(Obblighi amministrativi a carico del trasportatore e del conducente)</i> <i>...omissis...</i></p> <p>9. <i>Nell'ambito di una prestazione di servizi di trasporto di merci, il committente, ed il vettore in caso di subvezione, come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni e lo spedizioniere di cui all'articolo 1741 del codice civile, sono tenuti a verificare che il trasportatore adempia agli obblighi previsti dal comma 1 del presente articolo.</i></p> <p>10. <i>Nell'ambito di una prestazione di servizi di trasporto di persone diversi dai servizi di linea, il soggetto che stipula o nel nome del quale è stipulato il contratto con il trasportatore, ovvero il soggetto che svolge il servizio di trasporto su incarico di altro trasportatore è tenuto a verificare che il trasportatore adempia agli obblighi previsti dal comma 1 del presente articolo.</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12-sexies</p> <p style="text-align: center;">(Obblighi amministrativi a carico del trasportatore e del conducente)</p> <p style="text-align: center;">Commi 9 e 10.</p>



<p style="text-align: center;">Articolo 5 Sanzioni</p> <p>1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni nei confronti di speditori, spedizionieri, contraenti e subcontraenti per mancata osservanza delle disposizioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 1, qualora questi fossero a conoscenza del fatto – o, alla luce di tutte le circostanze del caso, avrebbero dovuto sapere – che i servizi di trasporto da essi commissionati comportano infrazioni di tali disposizioni.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 12 -septies (Sanzioni) ...omissis...</i></p> <p><i>6. Il committente, il vettore, lo spedizioniere, il contraente di cui all'articolo 12-sexies, commi 9 e 10, che non adempiono agli obblighi ivi previsti, sono soggetti alla sanzione di cui al comma 1, qualora il trasportatore abbia omesso di trasmettere la dichiarazione di distacco ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 1, o secondo le modalità di cui all'articolo 12- sexies, comma 11.</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12-septies (Sanzioni) Comma 6.</p>
<p>2. Gli Stati membri stabiliscono la disciplina delle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 1 e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136) ...omissis ...</p> <p>4. All'articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, il comma 1-bis è soppresso.</p> <p>5. Dopo il Capo III del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, è inserito il seguente: <i>...omissis ... Art. 12 - septies (Sanzioni)</i></p> <p><i>1. Il trasportatore che commette la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 12-sexies, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 10.000. 2. Il trasportatore che non adempie agli obblighi di completa e corretta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 12- sexies, comma 2, nonché all'obbligo di aggiornamento delle medesime informazioni ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000.</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12 Sanzioni</p> <p>1-bis. Chiunque circola senza la documentazione prevista dall'articolo 10, commi 1 bis, 1 ter e 1 quater, ovvero circola con documentazione non conforme alle predette disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000. Si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.</p> <p style="text-align: center;">Art. 12-Septies (Sanzioni) Commi 1,2,3,4,5.</p>



<p>Articolo 5 Sanzioni</p>	<p>3. Il trasportatore che commette la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 12-sexies, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 10.000.</p> <p>4. Il conducente che non adempie a ciascuno degli obblighi previsti dall'articolo 12-sexies, comma 6, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 600. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione della documentazione mancante entro il termine di trenta giorni. All'accertamento delle violazioni consegue l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo fino all'esibizione della documentazione richiesta o comunque, per non più di trenta giorni, con affidamento in custodia a uno dei soggetti indicati dall'articolo 214-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in quanto compatibili.</p> <p>5. Il trasportatore che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 12-sexies, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000. La sanzione è irrogata dall'organo di controllo di cui all'articolo 12 sexies, comma 7, che ha effettuato la richiesta.</p> <p>...omissis ...</p> <p style="text-align: center;">Art. 12-octies</p> <p>(Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie)</p> <p>1. All'accertamento e alla contestazione delle infrazioni di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezioni I e II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.</p> <p>2. La notifica delle sanzioni applicate al trasportatore, ai sensi dell'articolo 12-septies, ove non già precedentemente avvenuta, si considera validamente effettuata al rappresentante legale dello stesso o a un suo delegato al ritiro del veicolo sottoposto a fermo amministrativo, all'atto della sua restituzione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12-octies</p> <p style="text-align: center;">(Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie)</p> <p style="text-align: center;">Commi 1,2,3.</p>
---------------------------------------	--	---



	3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».	
Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
<p>Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)</p> <p>Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio.</p>	<p>Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE.</p> <p>Attuazione della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio.</p>	
<p>Articolo 1 <i>Oggetto</i></p> <p>La presente direttiva stabilisce norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85.</p> <p>Articolo 1 <i>Oggetto</i></p> <p>La presente direttiva stabilisce norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>	<p>Art. 1. <i>Ambito di applicazione</i></p> <p>1. Il presente decreto disciplina i controlli sui conducenti, le imprese e i veicoli di tutte le categorie di trasporto che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985.</p> <p>Art. 1 <i>(Oggetto e ambito di applicazione)</i></p> <p>1. Il presente decreto disciplina i controlli sulle imprese, sui conducenti, sui veicoli e sui lavoratori mobili che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n.</p>	



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
	165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.	
	<p style="text-align: center;"><i>Art. 1-bis</i> <i>(Definizioni)</i></p> <p>1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 561/2006, di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 165/2014 e di cui all'articolo 3 della direttiva 2002/15/CE</p>	



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
	<p style="text-align: center;">Art. 2- <i>Autorità competenti</i></p> <p>1. Le funzioni dell'Ufficio di coordinamento di cui all'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Dipartimento dei trasporti terrestri e i trasporti intermodali — Direzione generale del trasporto stradale, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie in dotazione a legislazione vigente.</p> <p>2. L'Ufficio di coordinamento:</p> <p>a) assicura il coordinamento con gli organismi corrispondenti degli altri Stati membri nelle azioni intraprese ai sensi dell'articolo 8;</p> <p>b) definisce gli obiettivi dell'attività nazionale di controllo;</p> <p>e) trasmette alla Commissione i dati statistici biennali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006;</p> <p>d) rappresenta l'organismo principale di riferimento per la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri.</p> <p>3. Le attività di controllo su strada e le attività di controllo presso i locali delle imprese ai sensi dell'articolo 1, da chiunque svolte, sono pianificate e coordinate rispettivamente, dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.</p> <p>4. Sono in ogni caso fatte salve le specifiche competenze ed attribuzioni previste dalle disposizioni normative vigenti, in materia di controlli su strada e presso la sede delle imprese, per ambiti di applicazione diversi da quelli del presente decreto.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 <i>(Organismo di coordinamento intracomunitario)</i></p> <p>1. La Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge le funzioni di Organismo di coordinamento intracomunitario ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE, di seguito denominato «Organismo di coordinamento». La Direzione generale:</p>	<p>L'art. 2, comma 1, del decreto recepisce l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva:</p> <p><i>“1. Gli Stati membri designano un organismo avente le seguenti funzioni:</i></p>



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
	<p>a) concerta con gli organismi corrispondenti degli altri Stati membri i controlli che devono essere realizzati su strada almeno sei volte l'anno nei confronti dei conducenti e dei veicoli rientranti nell'ambito di applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 da svolgere contemporaneamente alle competenti autorità di due o più Stati membri ciascuna sul proprio territorio;</p> <p>b) si rapporta con gli organismi corrispondenti degli altri Stati membri per concertare l'effettuazione di controlli anche nei locali delle imprese;</p> <p>c) trasmette alla Commissione europea le informazioni di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006, utilizzando il formulario approvato con decisione di esecuzione (UE) 2017/1013 della Commissione del 30 marzo 2017, e quelle di cui all'articolo 13 della direttiva 2002/15/CE, necessarie per l'elaborazione da parte della Commissione europea di una relazione biennale sull'attuazione del regolamento (CE) n. 561/2006, del regolamento (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE;</p> <p>d) trasmette ogni due anni alla Commissione europea le informazioni statistiche relative all'attività di controllo realizzata su strada e nei locali delle imprese;</p>	<p>Le funzioni di cui alle lettere a) e b) sono previste dall'articolo 5 della direttiva: “Articolo 5 Controlli concertati <i>Gli Stati membri effettuano, almeno sei volte l'anno, controlli concertati per controllare su strada i conducenti e i veicoli oggetto dei regolamenti (CE) n. 561/2006 o (UE) n. 165/2014. Gli Stati membri si impegnano inoltre ad organizzare controlli concertati nei locali delle imprese. Tali controlli concertati sono effettuati contemporaneamente dalle autorità di controllo di due o più Stati membri, che operano ciascuna sul proprio territorio.</i>”</p> <p>Le lettere c) e d) recepiscono l'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva: “1. <i>Gli Stati membri designano un organismo avente le seguenti funzioni:</i> a) <i>assicurare il coordinamento con gli organismi corrispondenti degli altri Stati membri coinvolti nelle azioni</i></p>



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
	<p>e) presta assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri fornendo i dati da queste ritenuti necessari in caso di infrazioni commesse in uno Stato membro con un veicolo immatricolato in Italia, non verificabili durante il controllo;</p> <p>f) invia, avvalendosi del sistema di informazione del mercato interno, di seguito denominato «IMI», almeno una volta ogni sei mesi, agli organismi intracomunitari degli altri Stati membri che sono stati notificati alla Commissione, le informazioni sull'interpretazione e l'applicazione, a livello nazionale, delle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006, della direttiva 2002/15/CE, nonché del presente decreto;</p>	<p><i>intraprese ai sensi dell'articolo 5;</i> <i>b) trasmettere alla Commissione i dati statistici biennali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006;”.</i></p> <p>La lettera e) recepisce l'articolo 7, paragrafo 1, lett. c), della direttiva: <i>“1. Gli Stati membri designano un organismo avente le seguenti funzioni:</i> <i>(Omissis)</i> <i>c) fungere da organismo principale di riferimento per le autorità competenti di altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6;”.</i></p> <p>Le lettere f) e g) recepiscono l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3: <i>“1. Le informazioni comunicate bilateralmente ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 561/2006 sono scambiate anche tra gli organismi designati notificati alla Commissione ai sensi dell'articolo 7 della presente direttiva:</i></p>



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
	<p>g) coordina lo scambio di informazioni, avvalendosi del sistema di informazione del mercato interno IMI, sull'interpretazione e l'applicazione, a livello nazionale, delle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006, a seguito di richieste motivate di uno Stato membro nei termini e con le modalità indicate dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/22/CE;</p> <p>h) promuove la formazione periodica degli addetti ai controlli sulla funzione di controllo e sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014;</p>	<p><i>a) almeno una volta ogni sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva;</i> <i>(Omissis)</i></p> <p><i>3. Lo scambio di informazioni di cui al presente articolo è effettuato attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. Ciò non si applica alle informazioni che gli Stati membri si scambiano mediante consultazione diretta dei registri elettronici nazionali di cui all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.</i> “</p> <p>La lettera h) recepisce l'articolo 11, par. 2, della direttiva: 2. <i>Gli Stati membri organizzano programmi congiunti di formazione sulle migliori prassi, da svolgersi almeno una volta all'anno, e promuovono scambi di personale, aventi luogo almeno una volta all'anno, tra</i></p>



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
	<p>i) applica una coerente strategia di controllo in conformità alle linee strategiche nazionali di controllo su strada e presso i locali delle imprese;</p> <p>l) impartisce agli organi di controllo di cui all'articolo 3, comma 2, le direttive per assicurare l'omogenea applicazione sul territorio nazionale del sistema nazionale di classificazione del rischio di cui all'articolo 11.</p>	<p><i>il proprio organismo di collegamento intracomunitario e quelli di altri Stati membri.”</i></p> <p>La lettera i) recepisce l'articolo 2, paragrafo 1, comma 3, della direttiva: <i>“Gli Stati membri provvedono affinché nel loro territorio sia applicata una coerente strategia nazionale di controllo. A tal fine, gli Stati membri possono designare un organismo di coordinamento per gli interventi svolti ai sensi degli articoli 4 e 6. In tal caso ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.”</i></p> <p>La funzione di cui alla lettera l) deriva dal fatto che l'Organismo, sulla base del fattore di rischio attribuito alle singole imprese, segnala, agli organi di controllo le imprese che devono essere assoggettate a controlli più rigorosi.</p>



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
	2. Il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali forniscono all'Organismo di coordinamento le informazioni e i dati pertinenti alle funzioni di cui al comma 1, dalla lettera c) alla lettera g).	
	<p style="text-align: center;"><i>Art. 2-bis</i> (Tavolo tecnico permanente)</p> <p>1. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di coordinamento si avvale della consulenza e del contributo specialistico del tavolo tecnico permanente, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, composto da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, due rappresentanti del Ministero dell'interno e due rappresentanti dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Ai componenti del tavolo tecnico permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o indennità, comunque denominati.</p> <p>2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono designati i rappresentanti del tavolo tecnico permanente e sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le attribuzioni, i compiti e il funzionamento dello stesso. Con il medesimo decreto sono individuate le modalità e i termini delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 2.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 2 <i>Sistemi di controllo</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 (Sistemi di controllo)</p>	
	1. I controlli, sia su strada che nei locali delle imprese, di tutte le categorie di trasporto di cui all'articolo 1, sono effettuati, ogni anno, almeno sul 2 per cento dei giorni di lavoro effettivo dei conducenti di veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85. La percentuale sarà portata al 3 per cento, dopo il 1° gennaio 2010. A partire dal 2012, la percentuale minima di controlli da effettuare potrà essere aumentata al 4 per cento	



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
<p>1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di controlli adeguati e regolari dell'applicazione corretta e coerente, ai sensi dell'articolo 1, sia su strada che nei locali delle imprese di tutte le categorie di trasporti.</p> <p>I controlli interessano ogni anno una parte rilevante e rappresentativa dei lavoratori mobili, dei conducenti, delle imprese e dei veicoli di tutte le categorie di trasporti che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85.</p> <p>I controlli interessano ogni anno una parte rilevante e rappresentativa dei lavoratori mobili, dei conducenti, delle imprese e dei veicoli che rientrano nell'ambito d'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e dei conducenti e lavoratori mobili che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/15/CE. I controlli su strada relativi all'osservanza della direttiva 2002/15/CE sono limitati agli aspetti che possono essere efficacemente controllati tramite il tachigrafo e il relativo apparecchio di controllo. Un controllo approfondito dell'osservanza della direttiva 2002/15/CE può essere effettuato solo presso i locali dell'impresa.</p> <p>Gli Stati membri provvedono affinché nel loro territorio sia applicata una coerente strategia nazionale di controllo. A tal fine, gli Stati membri possono designare un organismo di coordinamento per gli interventi svolti ai sensi degli articoli 4 e 6. In tal caso ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.</p>	<p>in base alle indicazioni che potrà dare la Commissione europea conformemente a quanto disposto con l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE.</p> <p>1. L'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE viene assicurata da sistemi di controllo adeguati e regolari nei confronti dei lavoratori mobili, dei conducenti, delle imprese e dei veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1.</p>	<p>Recepito al comma 6 dell'articolo 3 del decreto</p> <p>Recepito all'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto</p>
<p>2. Se ciò ancora non avviene, entro il 1° maggio 2007 gli Stati membri conferiscono alle autorità preposte ai controlli tutte le</p>		



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
adeguate competenze giuridiche necessarie per poter svolgere correttamente i compiti di ispezione che loro incombono in forza della presente direttiva.		
3. Ciascuno Stato membro organizza i controlli in modo che, a decorrere dal 1° maggio 2006, sia controllato l'1% dei giorni di lavoro effettivo dei conducenti di veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85. La percentuale sarà portata almeno al 2 % dopo il 1° gennaio 2008 e almeno al 3% dopo il 1° gennaio 2010. Ciascuno Stato membro organizza i controlli in modo che sia controllato almeno il 3 % dei giorni di lavoro dei conducenti di veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014. Nel corso del controllo su strada, il conducente è autorizzato a contattare la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità al fine di fornire, prima della conclusione del controllo su strada, le eventuali prove che risultano essere mancanti a bordo; ciò non pregiudica gli obblighi del conducente di garantire l'uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche	<p>2. Nell'ambito del numero totale dei controlli di cui al comma 1, almeno il 30 per cento del numero totale di giorni lavorativi controllati è verificato su strada e almeno il 50 per cento nei locali delle imprese.</p> <p>2. Gli organi preposti ai controlli sono gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e l'Ispettorato nazionale del lavoro.</p> <p>3. L'attività di controllo è organizzata in modo che ogni anno siano effettuati almeno un numero di controlli su strada e nei locali delle imprese non inferiori al 3 per cento dei giorni di lavoro dei conducenti di veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.</p>	
	4. Nell'ambito del numero totale dei controlli di cui al comma 2, almeno il 30 per cento del numero totale di giorni lavorativi controllati è verificato su strada e almeno il 50 per cento nei locali delle imprese.	Recepisce l'articolo 2, paragrafo 3, comma 3, della direttiva
	5. Le attività di controllo su strada e le attività di controllo presso i locali delle imprese ai sensi dell'articolo 1 sono pianificate e coordinate, rispettivamente, dal Ministero dell'interno e dall'Ispettorato nazionale del lavoro, conformemente alle indicazioni contenute nelle linee strategiche nazionali di controllo definite dall'Organismo di coordinamento di cui all'articolo 2, sentito il tavolo tecnico permanente di cui all'articolo 2-bis.	
	6. Sono, in ogni caso, fatte salve le specifiche competenze e attribuzioni previste dalle disposizioni normative vigenti, in materia di controlli su strada e presso la sede delle imprese, per ambiti di applicazione diversi da quelli del presente decreto.	



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
	7. I controlli su strada relativi all'osservanza della direttiva 2002/15/CE sono limitati agli aspetti che possono essere efficacemente controllati tramite il tachigrafo e il relativo apparecchio di controllo. Un controllo approfondito dell'osservanza della direttiva 2002/15/CE può essere effettuato solo presso i locali dell'impresa.	Recepisce l'articolo 2, paragrafo 1, comma 2, della direttiva
<p>Dopo il 1° gennaio 2012, tale percentuale minima può essere aumentata al 4 % dalla Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, a condizione che, dalle statistiche raccolte ai sensi dell'articolo 3 risulti che, in media, oltre il 90 % della totalità dei veicoli controllati sono muniti di un tachigrafo digitale. Nell'adottare la decisione la Commissione tiene altresì conto dell'efficacia delle misure di controllo esistenti, in particolare della disponibilità di dati del tachigrafo digitale nei locali delle imprese.</p> <p>Dal 1° gennaio 2012, la Commissione può, mediante un atto di esecuzione, aumentare la percentuale minima al 4 %, a condizione che, dalle statistiche raccolte ai sensi dell'articolo 3 risulti che, in media, oltre il 90 % della totalità dei veicoli controllati sono muniti di un tachigrafo digitale. Nell'adottare tale decisione, la Commissione tiene altresì conto dell'efficacia delle misure di controllo esistenti, in particolare della disponibilità di dati del tachigrafo digitale nei locali delle imprese. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.</p> <p>Almeno il 15% del numero totale di giorni lavorativi controllati è verificato su strada e almeno il 30% nei locali delle imprese. Dopo il 10 gennaio 2008 almeno il 30% del numero totale dei giorni lavorativi controllati è verificato su strada e almeno il 50 % nei locali delle imprese.</p>	8. La percentuale minima di controlli di cui al comma 2 può essere aumentata al 4 per cento in base alle indicazioni della Commissione europea, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE.	Recepito dall'articolo 3, comma 4, del decreto



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
3 bis. Ciascuno Stato membro organizza i controlli del rispetto della direttiva 2002/15/CE, tenendo conto del sistema di classificazione del rischio previsto all'articolo 9 della presente direttiva. Tali controlli sono effettuati nei confronti di un'impresa di cui uno o più conducenti abbiano ripetutamente o gravemente violato i regolamenti (CE) n. 561/2006 o (UE) n. 165/2014.		Recepito dall'articolo 11, comma 1, del decreto.
4. Le informazioni trasmesse alla Commissione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3820/85, indicano il numero di conducenti controllati su strada, il numero dei controlli effettuati nei locali delle imprese, il numero dei giorni di lavoro controllati nonché il numero e la tipologia delle infrazioni verbalizzate, precisando se siano attinenti al trasporto di passeggeri o merci. 4. Le informazioni trasmesse alla Commissione, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 e dell'articolo 13 della direttiva 2002/15/CE, indicano il		Recepito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto.



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
numero di conducenti controllati su strada, il numero dei controlli effettuati nei locali delle imprese, il numero dei giorni di lavoro controllati, nonché il numero e la tipologia delle infrazioni verbalizzate, e indica se siano stati trasportati passeggeri o merci.		
	<p style="text-align: center;">Art. 4. Determinazione del numero dei controlli</p> <p>1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica all'Ufficio di coordinamento, entro il mese di gennaio di ogni anno, i dati relativi al numero complessivo dei giorni di lavoro che ciascun conducente deve effettuare nel periodo di riferimento.</p> <p>2. L'individuazione dei veicoli soggetti ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85 è effettuata, al 31 dicembre di ogni anno, sulla base dei dati di immatricolazione dei veicoli registrati nel sistema informatico del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità alle indicazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dello stesso regolamento (CE) n. 561/2006.</p> <p>3. In relazione ai dati di cui al presente articolo, l'Ufficio di coordinamento determina il numero minimo dei controlli da garantire ai sensi dell'articolo 3.</p>	La determinazione del numero dei controlli è disciplinata dal novellato articolo 3
	<p style="text-align: center;">Art. 5. Comunicazione dei dati relativi ai controlli</p> <p>1. Il Ministero dell'interno ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 31 marzo di ogni anno, comunicano all'Ufficio di coordinamento i dati e le informazioni di loro competenza, riferiti all'anno precedente, utilizzando il formulario approvato con decisione 93/173/CEE della Commissione, del 22 febbraio 1993.</p> <p>2. L'Ufficio di coordinamento, sulla base dei suddetti dati, comunica alla Commissione, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, le informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione ivi prevista.</p>	Gli adempimenti relativi alle comunicazioni, sono disciplinati dal novellato articolo 2, commi 1, lettera c), e 2.



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
<p>Articolo 3 <i>Statistiche</i></p> <p>Gli Stati membri si assicurano che le statistiche relative ai controlli effettuati a norma dell'articolo 2, paragrafi 1 e 3, siano ripartite nelle seguenti categorie:</p> <p>a) per quanto riguarda i controlli su strada:</p> <p>i) tipo di strada, ossia se si tratta di autostrada, strada statale o secondaria, e paese in cui è stato immatricolato il veicolo sottoposto a controllo, per evitare discriminazioni;</p> <p>ii) tipo di tachigrafo: analogico o digitale;</p> <p>b) per quanto riguarda i controlli nei locali delle imprese:</p> <p>i) tipo di attività di trasporto, ossia se si tratta di attività a livello nazionale o internazionale, passeggeri o merci, per conto proprio o per conto terzi;</p> <p>ii) dimensioni del parco veicoli dell'impresa;</p> <p>iii) tipo di tachigrafo: analogico o digitale.</p> <p>Le statistiche suddette sono presentate ogni due anni alla Commissione e pubblicate in una relazione.</p> <p>Le autorità competenti degli Stati membri conservano i dati rilevati nell'anno precedente.</p> <p>Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli organismi di controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai controlli effettuati, rispettivamente, nei locali delle imprese e nei confronti dei conducenti su strada.</p> <p>Gli eventuali chiarimenti richiesti delle definizioni delle categorie di cui alle lettere a) e b) sono stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.</p> <p>La Commissione, se necessario, chiarisce ulteriormente, mediante atti di esecuzione, le definizioni delle categorie di</p>		<p>Recepito dalle disposizioni di cui gli articoli 3 e 6 del decreto</p>



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
cui alle lettere a) e b) del primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.		
Articolo 4 <i>Controlli su strada</i>	Art. 6. <i>Controlli su strada</i>	
<p>1. I controlli su strada sono effettuati in luoghi ed orari diversi e riguardano una parte sufficientemente estesa della rete stradale, in modo da ostacolare l'aggiramento dei posti di controllo.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono a che:</p> <p>a) siano adottate disposizioni sufficienti per disporre posti di blocco su strade esistenti e progettate o nelle loro vicinanze e che, ove necessario, le stazioni di servizio e altri luoghi sicuri lungo le autostrade possano fungere da posti di blocco;</p> <p>b) i controlli vengano effettuati seguendo un criterio di rotazione casuale, con un adeguato equilibrio geografico.</p> <p>3. I punti da verificare nei controlli su strada sono indicati nella parte A dell'allegato I. Se la situazione lo richiede, i controlli possono concentrarsi su un punto specifico.</p>	<p>1. I controlli su strada sono effettuati in luoghi ed orari diversi e riguardano una parte sufficientemente estesa della rete stradale, in modo da ostacolare l'aggiramento dei posti di controllo e le relative operazioni sono condotte in modo che vengano verificati almeno i punti elencati nella Parte A dell'Allegato I. Se la situazione lo rende necessario, il controllo può essere concentrato su un punto della Parte A dell'Allegato I.</p> <p>1. I controlli su strada sono effettuati conformemente alle linee strategiche nazionali di controllo definite dall'Organismo di coordinamento di cui all'articolo 2. I controlli su strada sono effettuati in luoghi ed orari diversi e riguardano una parte sufficientemente estesa della rete stradale, in modo da ostacolare l'aggiramento dei posti di controllo e le relative operazioni sono condotte in modo che siano verificati almeno i punti elencati nella Parte A dell'Allegato I. Se la situazione lo rende necessario, il controllo può essere concentrato su un punto della Parte A dell'Allegato I.</p>	
<p>4. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, i controlli su strada sono eseguiti senza discriminazioni. In particolare, i funzionari incaricati dell'applicazione della normativa non possono operare alcuna discriminazione fondata sui seguenti motivi:</p> <p>a) paese di immatricolazione del veicolo;</p> <p>b) paese di residenza del conducente;</p> <p>c) paese di stabilimento dell'impresa;</p> <p>d) punto di partenza e destinazione del viaggio;</p> <p>e) tipo di tachigrafo: analogico o digitale.</p> <p>5. I funzionari incaricati dell'applicazione della normativa dispongono di:</p>	<p>2. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, i controlli su strada sono eseguiti senza discriminazioni. In particolare, nessuna discriminazione può essere operata in relazione al Paese di immatricolazione del veicolo, al Paese di residenza del conducente, al Paese di stabilimento dell'impresa, al punto di partenza e destinazione del viaggio, al tipo di tachigrafo.</p>	



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
<p>a) un elenco dei principali punti da sottoporre a controllo, quali indicati nella parte A dell'allegato I;</p> <p>b) una strumentazione standard di controllo, quale indicata nell'allegato II.</p> <p>6. Se in uno Stato membro gli accertamenti effettuati al momento del controllo su strada del conducente di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro danno motivo di ritenere che siano state commesse infrazioni non verificabili durante il controllo per mancanza dei dati necessari, le autorità competenti degli Stati membri interessati si prestano reciproca assistenza per chiarire la situazione.</p>		
	<p>3. I controlli vengono effettuati seguendo un criterio di rotazione casuale, con un adeguato equilibrio geografico. I posti di controllo sono effettuati sulle strade, presso le stazioni di servizio o le aree di parcheggio; quando è necessario a tutelare l'incolumità delle persone o la sicurezza della circolazione, i veicoli da controllare possono essere indirizzati in luoghi sicuri situati nelle loro vicinanze.</p> <p>4. Nel corso delle operazioni di controllo su strada sono inoltre rilevate le informazioni relative al tipo di strada, ossia se si tratta di autostrada, strada statale o secondaria, al Paese in cui è stato immatricolato il veicolo sottoposto a controllo ed al tipo di tachigrafo se analogico o digitale tachigrafo se analogico, digitale o intelligente.</p> <p>5. Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli organismi di controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai controlli effettuati.</p> <p>6. Al fine di agevolare le operazioni di controllo di cui al presente articolo, è stabilito un modello di lista di controllo, da adottarsi con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>6. Al fine di agevolare e rendere uniformi le operazioni di controllo di cui al presente articolo, gli organi di controllo si attengono al modello di lista di controllo elaborato e aggiornato dall'Organismo di coordinamento di cui all'articolo 2 sentito il tavolo tecnico permanente di cui all'articolo 2-bis.</p>	<p>Recepisce l'articolo 4, paragrafo 2, lett. b), della direttiva</p>



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
	6-bis. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento della mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti raccoglie, con modalità telematiche, le informazioni relative alle infrazioni di cui all'Allegato III del presente decreto accertate dagli organi di controllo di cui all'articolo 3, comma 2, su strada e presso le sedi delle imprese, nei confronti delle imprese di trasporto, al fine della loro registrazione nella sezione "Sanzioni" del Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009.	
	6-ter. Le informazioni relative alle infrazioni di cui al comma 6-bis sono comunicate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.	
<p style="text-align: center;">Articolo 5 <i>Controlli concertati</i></p> <p>Gli Stati membri organizzano, almeno sei volte l'anno, controlli concertati per controllare su strada i conducenti e i veicoli oggetto dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85. Queste operazioni sono svolte contemporaneamente dalle autorità di controllo di due o più Stati membri, che operano ciascuna sul proprio territorio.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 5 <i>Controlli concertati</i></p> <p>Gli Stati membri effettuano, almeno sei volte l'anno, controlli concertati per controllare su strada i conducenti e i veicoli oggetto dei regolamenti (CE) n. 561/2006 o (UE) n.</p>		La disposizione è recepita all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto.



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
165/2014. Gli Stati membri si impegnano inoltre ad organizzare controlli concertati nei locali delle imprese. Tali controlli concertati sono effettuati contemporaneamente dalle autorità di controllo di due o più Stati membri, che operano ciascuna sul proprio territorio.		
Articolo 6 <i>Controlli nei locali delle imprese</i>	Art. 7 <i>(Controlli nei locali delle imprese)</i>	
<p>1. I controlli nei locali delle imprese sono organizzati tenendo conto dell'esperienza acquisita riguardo alle diverse categorie di trasporto e tipi di imprese. Tali controlli si effettuano inoltre quando siano state accertate su strada gravi infrazioni al regolamento (CEE) n. 3820/85 o al regolamento (CEE) n. 3821/85.</p> <p>1. I controlli nei locali delle imprese sono organizzati tenendo conto dell'esperienza acquisita riguardo alle diverse categorie di trasporto e tipi di imprese. Tali controlli si effettuano inoltre quando siano state accertate su strada gravi infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 o al regolamento (UE) n. 165/2014 o alla direttiva 2002/15/CE.</p>	<p>1. I controlli nei locali delle imprese sono svolti in modo che vengano verificati almeno i punti elencati nella parte A e B dell'allegato I.</p> <p>1. I controlli nei locali delle imprese sono svolti secondo le linee strategiche definite dall'Organismo di coordinamento di cui all'articolo 2, sentito il tavolo tecnico permanente di cui all'articolo 2-bis.</p> <p>2. Nel corso delle operazioni di controllo nei locali delle imprese sono inoltre rilevate le informazioni relative al tipo di attività di trasporto, ossia se si tratta di attività a livello nazionale o internazionale, passeggeri o merci, per conto proprio o per conto terzi, alle dimensioni del parco veicoli dell'impresa ed al tipo di tachigrafo se analogico o digitale.</p> <p>2. I controlli nei locali delle imprese si effettuano quando siano state accertate su strada gravi infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 o al regolamento (UE) n. 165/2014, nonché in base al fattore di rischio che è attribuito a un'impresa dal sistema nazionale di classificazione del rischio di cui all'articolo 11.</p>	
2. I controlli nei locali delle imprese comprendono i punti elencati nelle parti A e B dell'allegato I.	<p>3. Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli organismi di controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai controlli effettuati.</p> <p>3. I controlli nei locali delle imprese sono svolti in modo che vengano verificati i punti elencati nella parte A e B dell'Allegato I.</p>	
3. I funzionari incaricati dell'applicazione della normativa dispongono di:	4. Al fine di agevolare le operazioni di controllo di cui al comma 3, è stabilito un modello di lista di controllo, da adottarsi con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del	



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
<p>a) un elenco dei principali punti da sottoporre a controllo, quali indicati nelle parti A e B dell'allegato I;</p> <p>b) una strumentazione standard di controllo, quale indicata nell'allegato II.</p> <p>4. I funzionari incaricati dell'applicazione della normativa in un determinato Stato membro tengono conto, nel corso dei controlli, di tutte le informazioni fornite dall'organismo di collegamento designato di qualsiasi altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, relativamente alle attività svolte dall'impresa in quest'ultimo Stato membro.</p>	<p>Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (3).</p> <p>4. Nel corso delle operazioni di controllo nei locali delle imprese sono rilevate le informazioni relative al tipo di attività di trasporto, ossia se si tratta di attività a livello nazionale o internazionale, passeggeri o merci, per conto proprio o per conto terzi, alle dimensioni del parco veicoli dell'impresa e al tipo di tachigrafo se analogico, digitale o intelligente.</p>	
	<p>5. I controlli nei locali delle imprese si effettuano, inoltre, quando siano state accertate su strada gravi infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 o al regolamento (CEE) n. 3821/85; a tal fine il Ministero dell'interno comunica ogni tre mesi all'Ufficio di coordinamento l'elenco delle imprese stabilite in Italia o in uno dei Paesi membri, sanzionate per le infrazioni di cui all'allegato III della direttiva 2006/22/CE.</p> <p>5. Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli organi di controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai controlli effettuati.</p>	<p>Recepisce l'articolo 3, paragrafo 1, comma 4, della direttiva</p>
	<p>6. L'Ufficio di coordinamento sulla base delle informazioni ricevute dal Ministero dell'interno e tenuto anche conto delle informazioni eventualmente fornite dagli organismi di collegamento designati degli altri Stati membri, comunica al Ministero del lavoro l'elenco delle imprese italiane da controllare.</p> <p>6. Al fine di agevolare e rendere uniformi le operazioni di controllo di cui al presente articolo, gli organi di controllo si attengono al modello di lista di controllo elaborato e aggiornato dall'Organismo di coordinamento di cui all'articolo 2, sentito il tavolo tecnico di cui all'articolo 2-bis.</p>	
	<p>7. L'Ufficio di coordinamento compila altresì l'elenco delle imprese stabilite negli altri Stati membri che hanno commesso gravi infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 o al regolamento (CEE) n. 3821/85 sul territorio nazionale e ne dà comunicazione alle rispettive autorità</p>	



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
	competenti, individuate ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE.	
5. Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, i controlli che le autorità competenti effettuano nei propri locali in base ai documenti o ai dati pertinenti trasmessi, su loro richiesta, dalle imprese, hanno lo stesso valore dei controlli effettuati nei locali delle imprese.		
<p style="text-align: center;">Articolo 7 <i>Collegamento intracomunitario</i></p> <p>1. Gli Stati membri designano un organismo avente le seguenti funzioni:</p> <p>a) assicurare il coordinamento con gli organismi corrispondenti degli altri Stati membri coinvolti nelle azioni intraprese ai sensi dell'articolo 5;</p> <p>b) trasmettere alla Commissione i dati statistici biennali, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3820/85;</p> <p>b) trasmettere alla Commissione i dati statistici biennali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006;</p> <p>c) fungere da organismo principale di riferimento per le autorità competenti di altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6.</p> <p>L'organismo è rappresentato in seno al comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 1.</p> <p>d) garantire lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri a norma dell'articolo 8 della presente direttiva per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e della direttiva 2002/15/CE.</p>		L'articolo 7 della direttiva è recepito dall'articolo 2 del decreto



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
<p>2. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'avvenuta designazione dell'organismo. La Commissione li comunica agli altri Stati membri.</p> <p>3. Lo scambio di dati, informazioni e intelligence tra gli Stati membri è promosso soprattutto, ma non esclusivamente, per il tramite del comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 1, e di tutti gli altri organismi che la Commissione può designare conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.</p> <p>3. Lo scambio di dati, di conoscenze e di informazioni tra gli Stati membri è promosso soprattutto, ma non esclusivamente, tramite il comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 1, e tutti gli altri organismi che la Commissione può designare mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.</p>		
	<p>Art. 8. <i>Controlli concertati</i></p> <p>1. L'Ufficio di coordinamento, sulla base di appositi accordi con le autorità competenti dei Paesi membri individuate ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE, e di concerto con le competenti strutture del Ministero dell'interno, organizza almeno sei volte l'anno, operazioni concertate per controllare su strada i conducenti e i veicoli oggetto dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.</p>	I controlli concertati sono previsti al novellato articolo 2, comma 1, lettera a).
	<p>Art. 9 <i>Modulo di controllo delle assenze dei conducenti</i></p> <p>1. L'assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006, da parte del conducente nel periodo indicato all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, deve essere documentata attraverso il modulo in formato elettronico e stampabile previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE, elaborato dalla Commissione europea e riportato in allegato alla</p>	



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
	<p>decisione 2007/230/CE della Commissione, del 12 aprile 2007, che deve essere compilato in ogni sua parte.</p> <p>2. Il modulo di cui al comma 1 è conservato dall'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.</p> <p>3. Per il periodo di tempo indicato all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, il conducente di un veicolo a cui si applicano i regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85, deve avere con sé il modulo di cui al comma 1 che deve essere esibito ad ogni richiesta degli organi di controllo.</p> <p>4. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 174, 178 e 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il conducente che non ha con sé ovvero che tiene in modo incompleto o alterato il modulo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 158 a Euro 635. Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.</p> <p>5. Alla stessa sanzione è soggetta l'impresa che non conserva il modulo per il periodo di tempo indicato al comma 2. Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.</p> <p>Art. 9. Registrazione periodi di altre mansioni</p> <p>1. La registrazione dei periodi di «altre mansioni», quali definiti all'articolo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 561/2006, nonché la registrazione dei periodi di almeno una settimana durante i quali il conducente non si trova sul veicolo e non è in grado di svolgere alcuna attività con tale veicolo, avviene secondo le modalità stabilite dagli atti di esecuzione previsti dall'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE).</p> <p>2. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 174, 178 e 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il conducente che non provvede alla registrazione dei periodi di cui al comma 1 secondo le modalità e i termini stabiliti negli atti di esecuzione di cui al</p>	<p>In attuazione dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva.</p>



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
	<p>medesimo comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 600.</p> <p>3. Alla stessa sanzione è soggetta l'impresa che non conserva le registrazioni di cui al comma 1 secondo le modalità e i termini previsti dagli atti di esecuzione di cui al medesimo comma 1. Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.</p> <p>4. Fino all'adozione degli atti di esecuzione di cui al comma 1, la registrazione dell'assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 da parte del conducente deve essere documentata attraverso il modulo in formato elettronico e stampabile, allegato alla decisione 2007/230/CE.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 8 <i>Scambio di informazioni</i></p> <p>1. Le informazioni comunicate bilateralmente in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3820/85 o dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3821/85 sono scambiate tra gli organismi notificati alla Commissione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2: a) almeno una volta ogni sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva; b) su richiesta specifica di uno Stato membro, in relazione a singoli casi.</p> <p>2. Gli Stati membri cercano di istituire sistemi per lo scambio elettronico di informazioni. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, definisce una metodologia comune per lo scambio efficace di informazioni.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 8 Scambio di informazioni</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10 <i>Scambio di informazioni</i></p> <p>1. Il Ministero dell'interno comunica due volte all'anno, entro il mese di settembre ed entro il mese di marzo all'Ufficio di coordinamento, i dati semestrali relativi alle infrazioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85 commesse da vettori non residenti e le sanzioni inflitte per tali infrazioni.</p> <p>2. Sulla base di tali dati, l'Ufficio di coordinamento, con cadenza semestrale, provvede a comunicare le informazioni previste dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 561/2006 e dall'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3821/85 alle autorità competenti dei Paesi membri individuate ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE.</p> <p>3. L'Ufficio di coordinamento, a seguito di richiesta specifica da parte della autorità competente di un Paese membro, comunica le informazioni di cui al comma 2, anche in relazione a singoli casi.</p>	<p>Lo scambio di informazioni è disciplinato dai novellati articoli 2, comma 1, lettera f), e 6, commi 6-bis e 6-ter, del decreto</p>



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
<p>1. Le informazioni comunicate bilateralmente ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 561/2006 sono scambiate anche tra gli organismi designati notificati alla Commissione ai sensi dell'articolo 7 della presente direttiva:</p> <p>a) almeno una volta ogni sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva;</p> <p>b) in singoli casi, su richiesta motivata di uno Stato membro.</p> <p>2. Uno Stato membro fornisce le informazioni richieste da un altro Stato membro a norma del paragrafo 1, lettera b), entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Un termine più breve può essere concordato tra gli Stati membri. In casi urgenti o che richiedono solo la mera consultazione di registri, come nel caso di un sistema di classificazione del rischio, le informazioni richieste sono fornite entro tre giorni lavorativi.</p> <p>Se lo Stato membro che riceve la richiesta ritiene che la domanda non sia sufficientemente motivata, ne informa lo Stato membro richiedente entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Lo Stato membro richiedente è tenuto a motivare la richiesta. Qualora lo Stato membro richiedente non sia in grado di motivare la richiesta, la richiesta può essere respinta dallo Stato membro che ha ricevuto la richiesta.</p> <p>Laddove sia difficoltoso o impossibile dare seguito a una richiesta di informazioni o effettuare controlli, ispezioni o indagini, lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta ne informa lo Stato membro richiedente entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e spiega i motivi a debita giustificazione di tale difficoltà o impossibilità. Gli Stati membri interessati intraprendono discussioni al fine di trovare una soluzione.</p> <p>In caso di ritardi persistenti nella trasmissione delle informazioni allo Stato membro nel cui territorio il</p>		<p>L'art. 8 della direttiva è recepito dall'articolo 2, comma 1, lettere f) e g), del decreto</p>



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
<p>lavoratore è distaccato, la Commissione ne è informata e adotta le misure appropriate.</p> <p>3. Lo scambio di informazioni di cui al presente articolo è effettuato attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. Ciò non si applica alle informazioni che gli Stati membri si scambiano mediante consultazione diretta dei registri elettronici nazionali di cui all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>		
<p>Articolo 9</p> <p><i>Sistema di classificazione del rischio</i></p>	<p>Articolo 11</p> <p><i>Sistema di classificazione del rischio</i></p> <p><i>Sistema nazionale di classificazione del rischio</i></p>	
<p>1. Gli Stati membri introducono un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di trasporti, sulla base del numero relativo e della gravità delle infrazioni commesse dalle singole imprese alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 o (CEE) n. 3821/85. La Commissione sostiene il dialogo tra gli Stati membri al fine di incoraggiare la coerenza tra tali sistemi di classificazione del rischio.</p> <p>1. Gli Stati membri introducono un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese sulla base del numero relativo e della gravità delle infrazioni commesse dalle</p>	<p>[1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto anche conto delle indicazioni del Comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85, sono definiti i criteri e le modalità del sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto, sulla base del numero relativo e della gravità delle infrazioni commesse dalle singole imprese alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.]</p> <p>2. Sulla base del decreto di cui al comma 1, l'Ufficio di coordinamento provvede ad attribuire alle imprese stesse un indicatore della classe di rischio.</p> <p>3. Le imprese che presentano un indicatore della classe di rischio elevato sono assoggettate a controlli più rigorosi e frequenti.</p> <p>1. Alle imprese di trasporto si applica il sistema nazionale di classificazione del rischio determinato sulla base del numero relativo e della gravità delle infrazioni di cui all'Allegato III al</p>	<p>Il comma 1 del vigente articolo 11 è stato abrogato dall'articolo 2, comma 2, d.Lgs. 23 dicembre 2010, n. 245.</p>



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
<p>singole imprese alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 o (UE) n. 165/2014 oppure delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2002/15/CE.</p> <p>Entro il 2 giugno 2021 la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una formula comune per calcolare il fattore di rischio di un'impresa. Tale formula comune prende in considerazione il numero, la gravità e la frequenza delle infrazioni, nonché i risultati dei controlli in cui non sono state rilevate infrazioni e se l'impresa di trasporto su strada utilizza il tachigrafo intelligente su tutti i suoi veicoli, in applicazione del capo II del regolamento (UE) n. 165/2014. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della presente direttiva.</p>	<p>presente decreto, commesse dalle singole imprese per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 o (UE) n. 165/2014 oppure alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2002/15/CE registrate nella sezione "Sanzioni" del Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009.</p> <p>2. Il sistema nazionale di classificazione del rischio calcola il fattore di rischio di un'impresa secondo i criteri e le modalità di cui alla formula comune contenuta nell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2022/695 della Commissione.</p>	
<p>2. Le imprese che presentano un fattore di rischio elevato sono assoggettate a controlli più rigorosi e frequenti. I criteri e le modalità di attuazione di tale sistema sono discussi dal comitato di cui all'articolo 12, al fine di istituire un sistema di scambio di informazioni sulle migliori prassi.</p> <p>3. Un elenco iniziale delle infrazioni ai regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 è riportato nell'allegato III. Allo scopo di definire linee direttrici sulla valutazione delle infrazioni dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85, la Commissione può, ove opportuno, conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, adattare l'allegato III onde definire linee direttrici su una gamma comune di infrazioni, suddivise in categorie in funzione della loro gravità.</p>	<p>3. Le imprese che, nel sistema nazionale di classificazione del rischio, presentano un fattore di rischio elevato sono assoggettate a controlli più rigorosi e frequenti.</p>	



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
<p>La categoria relativa alle infrazioni più gravi dovrebbe comprendere le infrazioni in cui il mancato rispetto delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 comporta un elevato rischio di morte o gravi lesioni alle persone.</p> <p>3. Un elenco iniziale delle infrazioni ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014, compresa la valutazione della loro gravità, è riportato nell'allegato III. Al fine di determinare o aggiornare la valutazione della gravità delle infrazioni del regolamento (CE) n. 561/2006 o del regolamento (UE) n. 165/2014, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis della presente direttiva, per modificare l'allegato III al fine di tenere conto degli sviluppi normativi e delle considerazioni relative alla sicurezza stradale. La categoria relativa alle infrazioni più gravi dovrebbe comprendere le infrazioni in cui il mancato rispetto delle pertinenti disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 comporta un elevato rischio di morte o gravi lesioni alle persone.</p> <p>4. Al fine di agevolare controlli su strada mirati, i dati contenuti nel sistema nazionale di classificazione del rischio sono accessibili a tutte le autorità di controllo competenti dello Stato membro interessato al momento del controllo.</p> <p>5. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1071/2009, gli Stati membri mettono a disposizione delle autorità competenti di altri Stati membri le informazioni contenute nel sistema nazionale di classificazione del rischio direttamente accessibile tramite i registri elettronici nazionali interoperabili di cui all'articolo 16 di tale regolamento.</p>	<p>4. Al fine di agevolare controlli su strada mirati, i dati contenuti nel sistema nazionale di classificazione del rischio sono accessibili a tutte le autorità competenti ad effettuare i controlli.</p> <p>5. Le informazioni contenute nel sistema nazionale di classificazione del rischio sono direttamente accessibili alle competenti autorità di altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il sistema di interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009, entro il termine ed in conformità a quanto previsto dal paragrafo 6, secondo comma, del medesimo articolo 16.</p>	
<p>Articolo 10 Relazione</p>		Adempimento Commissione



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
Entro il 1° maggio 2009, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che analizza le sanzioni previste dalle legislazioni degli Stati membri per le infrazioni gravi.		
<p>Articolo 11 <i>Migliori prassi</i></p> <p>1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, la Commissione definisce gli orientamenti sulle migliori prassi in materia di controlli. Tali orientamenti sono pubblicati in una relazione biennale della Commissione.</p> <p>1. La Commissione, mediante atti di esecuzione, definisce gli orientamenti sulle migliori prassi in materia di controlli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 12, comma 2. Tali orientamenti sono pubblicati in una relazione biennale della Commissione.</p> <p>2. Gli Stati membri organizzano programmi congiunti di formazione sulle migliori prassi, da svolgersi almeno una volta all'anno, e promuovono scambi di personale, aventi luogo almeno una volta all'anno, tra il proprio organismo di collegamento intracomunitario e quelli di altri Stati membri.</p> <p>3. Un modulo in formato elettronico e stampabile è elaborato dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e va utilizzato in caso di assenza per malattia o ferie annuali di un conducente, oppure di guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85, da parte del conducente nel periodo indicato all'articolo 15, paragrafo 7, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 3821/85.</p>	<p>Art. 12 <i>Migliori prassi</i></p> <p>1. L'Ufficio di coordinamento L'Organismo di coordinamento elabora, ogni due anni, un programma di formazione, destinato agli operatori addetti al controllo, tenuto conto degli orientamenti pubblicati nella relazione biennale della Commissione sulle migliori prassi adottate nell'ambito dell'Unione europea.</p> <p>2. L'Ufficio di coordinamento L'Organismo di coordinamento organizza, almeno una volta all'anno, scambi formativi e scambi del personale con gli organismi di collegamento intracomunitario di altri Stati membri.</p> <p>3. L'Ufficio di coordinamento L'Organismo di coordinamento promuove, inoltre, anche mediante accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, la formazione periodica degli addetti ai controlli, in generale sulla funzione di controllo e, in particolare, sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85 (UE) n. 165/2014.</p>	<p>Recepito dall'articolo 9 del decreto.</p>



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
<p>3. La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce un approccio comune per la registrazione e il controllo dei periodi di “altre mansioni”, quali definiti all'articolo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 561/2006, ivi compresi la forma della registrazione e i casi specifici in cui deve avere luogo, nonché per la registrazione e il controllo dei periodi di almeno una settimana durante i quali il conducente non si trova sul veicolo e non è in grado di svolgere alcuna attività con tale veicolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della presente direttiva.</p> <p>4. Gli Stati membri provvedono affinché gli agenti responsabili dei controlli ricevano una formazione adeguata all'espletamento dei loro compiti.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 12 <i>Procedura di comitato</i></p> <p>1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85.</p> <p>2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.</p> <p>3. Il comitato adotta il suo regolamento interno.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 12 Procedura di comitato</p> <p>1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>		Adempimento Commissione



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
<p>2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.</p> <p>Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 13 <i>Misure di esecuzione</i></p> <p>La Commissione adotta, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa e conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, misure di esecuzione aventi in particolare i seguenti obiettivi:</p> <p>a) promuovere un'impostazione comune per l'applicazione della presente direttiva;</p> <p>b) favorire la coerenza dei metodi e un'interpretazione armonizzata del regolamento (CEE) n. 3820/85 tra le autorità di controllo;</p> <p>e) agevolare il dialogo tra il settore dei trasporti e le autorità di controllo.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 13 <i>Misure di esecuzione</i></p> <p>La Commissione adotta, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, misure di esecuzione aventi, in particolare, gli obiettivi seguenti:</p> <p>a) promuovere un'impostazione comune per l'applicazione della presente direttiva;</p> <p>b) favorire la coerenza dei metodi e un'interpretazione armonizzata del regolamento (CE) n. 561/2006 tra le autorità di controllo;</p> <p>c) agevolare il dialogo tra il settore dei trasporti e le autorità di controllo.</p> <p>Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 12, comma 2, della presente direttiva.</p>		Adempimento Commissione



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
<p style="text-align: center;">Articolo 14 <i>Negoziati con paesi terzi</i></p> <p>Al fine dell'applicazione di una normativa equivalente a quella prevista dalla presente direttiva, la Comunità avvia negoziati con i paesi terzi interessati non appena essa sia entrata in vigore. In attesa della conclusione di tali negoziati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni sui controlli effettuati sui veicoli dei paesi terzi come indicato all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3820/85.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 14 <i>Negoziati con paesi terzi</i></p> <p>Al fine dell'applicazione di una normativa equivalente a quella prevista dalla presente direttiva, l'Unione avvia negoziati con i paesi terzi interessati non appena essa sia entrata in vigore.</p> <p>In attesa della conclusione di tali negoziati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni sui controlli effettuati sui veicoli dei paesi terzi come indicato all'articolo 17, del regolamento (CE) n. 561/2006.</p>		Adempimento Commissione
<p style="text-align: center;">Articolo 15 <i>Aggiornamento degli allegati</i></p> <p>Le modifiche degli allegati, che si rendano necessarie per adeguare questi ultimi all'evoluzione delle migliori prassi, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 15 <i>Aggiornamento degli allegati</i></p>		Adempimento Commissione



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis al fine di modificare gli allegati I e II per introdurre i necessari adeguamenti che riflettano l'evoluzione delle migliori prassi.		
<p style="text-align: center;">Articolo 15 bis <i>Esercizio della delega</i></p> <p>1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.</p> <p>2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafo 3, e all'articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° agosto 2020. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.</p> <p>3. La delega di potere di cui all'articolo 9, paragrafo 3, e all'articolo 15 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.</p> <p>4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.</p> <p>5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.</p> <p>6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, e dell'articolo 15 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro</p>		Adempimento Commissione



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
<p>notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.</p>		
<p>Articolo 16 <i>Attuazione</i></p> <p>1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° aprile 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, unitamente a una tabella di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.</p> <p>2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.</p>		
<p>Articolo 17 <i>Abrogazione</i></p> <p>1. La direttiva 88/599/CEE è abrogata.</p> <p>2. riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.</p>		
<p>Articolo 18 <i>Entrata in vigore</i></p> <p>La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione</p>		



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
<p>europea.</p> <p>Articolo 19 <i>Destinatari</i></p> <p>Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.</p>		
	<p>Art. 13 <i>Norma finanziaria</i></p> <p>1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, né minori entrate. Gli uffici interessati si avvalgono delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente.</p>	
	<p>Art. 14 <i>Disposizioni finali</i></p> <p>1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 12 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 1995. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>	
<p>ALLEGATO I PARTE A CONTROLLI SU STRADA</p> <p>Nei controlli su strada occorre verificare, in generale, i seguenti punti:</p> <p>1) i periodi di guida giornalieri e settimanali, le interruzioni di lavoro e i periodi di riposo giornalieri e settimanali; i fogli di registrazione dei giorni precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo, conformemente all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85 e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente e/o nella memoria dell'apparecchio di controllo in conformità dell'allegato II della presente direttiva e/o sui tabulati;</p>	<p>Allegato I (previsto dall'art. 6, comma 1)</p> <p>PARTE A Controlli su strada.</p> <p>Nei controlli su strada occorre verificare almeno i seguenti punti:</p> <p>1) i periodi di guida giornalieri e settimanali, le interruzioni di lavoro e i periodi di riposo giornalieri e settimanali; i fogli di registrazione dei giorni precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo, conformemente all'art. 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85 e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente e/o nella memoria dell'apparecchio di controllo e/o sui tabulati;</p>	



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
<p>2) per il periodo di cui all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, gli eventuali superamenti della velocità autorizzata del veicolo, definiti come ogni periodo di durata superiore a un minuto durante il quale la velocità del veicolo supera 90 km orari per i veicoli della categoria N3 o 105 km orari per i veicoli della categoria M3 [per categorie N3 e M3 si intendono le categorie definite all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi];</p> <p>1) i periodi di guida giornalieri e settimanali, le interruzioni di lavoro e i periodi di riposo giornalieri e settimanali; i fogli di registrazione dei giorni precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo, conformemente all'articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 165/2014 e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente e/o nella memoria dell'apparecchio di controllo in conformità dell'allegato II della presente direttiva e/o sui tabulati;</p> <p>2) per il periodo di cui all'articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 165/2014, gli eventuali superamenti della velocità autorizzata del veicolo, definiti come ogni periodo di durata superiore a un minuto durante il quale la velocità del veicolo supera 90 km orari per i veicoli della categoria N3 o 105 km orari per i veicoli della categoria M3 (categorie N3 e M3 quali definite nella direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);</p> <p>3) all'occorrenza, le velocità istantanee del veicolo quali registrate dall'apparecchio di controllo durante, al massimo, le ultime ventiquattro ore di uso del veicolo;</p>	<p>2) per il periodo di cui all'art.</p> <p>-15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, gli eventuali superamenti della velocità autorizzata del veicolo, definiti come ogni periodo di durata superiore a un minuto durante il quale la velocità del veicolo supera 90 km orari per i veicoli della categoria N3 o 105 km orari per i veicoli della categoria M3. Per categorie N3 e M3 si intendono le categorie definite all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;</p> <p>1) i periodi di guida giornalieri e settimanali, le interruzioni di lavoro e i periodi di riposo giornalieri e settimanali; i fogli di registrazione dei giorni precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo, conformemente all'articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 165/2014 e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente e/o nella memoria dell'apparecchio di controllo in conformità dell'Allegato II e/o sui tabulati;</p> <p>2) per il periodo di cui all'articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 165/2014, gli eventuali superamenti della velocità autorizzata del veicolo, definiti come ogni periodo di durata superiore a un minuto durante il quale la velocità del veicolo supera 90 km orari per i veicoli della categoria N3 o 105 km orari per i veicoli della categoria M3 (categorie N3 e M3 quali definite nella direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);</p> <p>3) all'occorrenza, le velocità istantanee del veicolo quali registrate dall'apparecchio di controllo durante le ultime ventiquattro ore di uso del veicolo;</p>	



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
<p>4) il corretto funzionamento dell'apparecchio di controllo (verifica di eventuali manipolazioni dell'apparecchio e/o della carta del conducente e/o dei fogli di registrazione) oppure, se del caso, la presenza dei documenti indicati all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3820/85.</p> <p>4) il corretto funzionamento dell'apparecchio di controllo (verifica di eventuali manipolazioni dell'apparecchio e/o della carta del conducente e/o dei fogli di registrazione) oppure, se del caso, la presenza dei documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 561/2006;</p> <p>5) all'occorrenza, e tenendo debitamente conto della sicurezza, l'apparecchio di controllo installato nei veicoli per rilevare il montaggio e/o l'uso di eventuali dispositivi intesi a distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi a interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra i componenti dell'apparecchio di controllo, oppure che ostacolano o alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura;</p> <p>6) la durata massima della settimana lavorativa estesa a sessanta ore di cui all'articolo 4, lettera a), della direttiva 2002/15/CE; altri orari lavorativi settimanali di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 2002/15/CE, solo laddove la tecnologia consenta di effettuare controlli efficaci.</p> <p style="text-align: center;">PARTE B CONTROLLI NEI LOCALI DELLE IMPRESE</p> <p>Nei locali delle imprese occorre controllare i punti seguenti, in aggiunta a quelli stabiliti nella parte A:</p>	<p>4) il corretto funzionamento dell'apparecchio di controllo (verifica di eventuali manipolazioni dell'apparecchio e/o della carta del conducente e/o dei fogli di registrazione) oppure, se del caso, la presenza dei documenti indicati art. 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 561/2006;</p> <p>5) all'occorrenza, e tenendo debitamente conto della sicurezza, l'apparecchio di controllo installato nei veicoli per rilevare il montaggio e/o l'uso di eventuali dispositivi intesi a distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi a interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra i componenti dell'apparecchio di controllo, oppure che ostacolano o alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura.</p> <p>5-bis) la durata massima della settimana lavorativa estesa a sessanta ore di cui all'articolo 4, lettera a), della direttiva 2002/15/CE; altri orari lavorativi settimanali di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 2002/15/CE, solo laddove la tecnologia consenta di effettuare controlli efficaci.</p> <p style="text-align: center;">PARTE B Controlli nei locali delle imprese.</p> <p>Nei locali delle imprese occorre controllare i punti seguenti, in aggiunta a quanto stabilito nella Parte A: 1) i periodi di riposo settimanale e i periodi di guida tra detti periodi di riposo;</p>	



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
<p>1) i periodi di riposo settimanale e i periodi di guida tra detti periodi di riposo;</p> <p>2) l'osservanza della limitazione bisettimanale delle ore di guida;</p> <p>3) i fogli di registrazione, i dati e i tabulati dell'unità di bordo e della carta del conducente.</p> <p>4) l'osservanza della durata massima media settimanale della prestazione di lavoro, dei riposi intermedi e degli obblighi riguardanti il lavoro notturno di cui agli articoli 4, 5 e 7 della direttiva 2002/15/CE;</p> <p>5) l'osservanza degli obblighi delle imprese per quanto riguarda il pagamento dell'alloggio dei conducenti e l'organizzazione del loro lavoro, a norma dell'articolo 8, paragrafi 8 e 8 bis, del regolamento (CE) n. 561/2006.</p> <p>Nel caso venga accertata un'infrazione durante la catena di trasporto, gli Stati membri possono, se opportuno, verificare la corresponsabilità di altri soggetti che hanno istigato o in altro modo contribuito a commettere tale infrazione, ad esempio caricatori, commissionari di trasporto o subappaltatori, compresa la verifica che i contratti per la fornitura di servizi di trasporto siano conformi alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85.</p> <p>Nel caso sia accertata un'infrazione durante la catena di trasporto, gli Stati membri possono, se opportuno, verificare la corresponsabilità di altri soggetti che hanno istigato o in altro modo contribuito a commettere tale infrazione, ad esempio speditori, spedizionieri o contraenti, compresa la verifica che i contratti per la fornitura di servizi di trasporto siano conformi alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.</p>	<p>2) l'osservanza della limitazione bisettimanale delle ore di guida;</p> <p>3) i fogli di registrazione, i dati e i tabulati dell'unità di bordo e della carta del conducente.</p> <p>3-bis) l'osservanza della durata massima media settimanale della prestazione di lavoro, dei riposi intermedi e degli obblighi riguardanti il lavoro notturno di cui agli articoli 4, 5 e 7 della direttiva 2002/15/CE;</p> <p>3-ter) l'osservanza degli obblighi delle imprese per quanto riguarda il pagamento dell'alloggio dei conducenti e l'organizzazione del loro lavoro, a norma dell'articolo 8, paragrafi 8 e 8-bis, del regolamento (CE) n. 561/2006.</p> <p>Nel caso venga accertata un'infrazione durante la catena di trasporto, gli Stati membri possono, se opportuno, verificare la corresponsabilità di altri soggetti che hanno istigato o in altro modo contribuito a commettere tale infrazione, ad esempio caricatori, commissionari di trasporto o subappaltatori, compresa la verifica che i contratti per la fornitura di servizi di trasporto siano conformi alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.</p> <p>Nel caso sia accertata un'infrazione durante la catena di trasporto, gli organi di controllo di cui all'articolo 3, comma 2, possono, se opportuno, verificare la corresponsabilità di altri soggetti che hanno istigato o in altro modo contribuito a commettere tale infrazione, ad esempio speditori, spedizionieri o contraenti, compresa la verifica che i contratti per la fornitura di servizi di trasporto siano conformi alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>ALLEGATO II</i></p> <p>Strumentazione standard da fornire alle unità di controllo</p> <p>Gli Stati membri assicurano che le unità di controllo incaricate dei compiti di cui all'allegato I dispongano della seguente strumentazione standard:</p>	<p style="text-align: center;">Allegato II</p> <p>Strumentazione standard da fornire alle unità di controllo.</p> <p>Le unità di controllo incaricate dei compiti di cui all'Allegato I, dispongono della seguente strumentazione standard:</p>	



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057																										
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note																								
<p>1) apparecchiatura capace di scaricare i dati dall'unità di bordo e dalla carta del conducente del tachigrafo digitale, leggere e analizzare tali dati e/o inviarli per l'analisi a una banca dati centrale;</p> <p>2) apparecchiature per verificare i fogli di registrazione del tachigrafo.</p>	<p>1) apparecchiatura capace di scaricare i dati dall'unità di bordo e dalla carta del conducente del tachigrafo digitale, leggere e analizzare tali dati e/o inviarli per l'analisi a una banca dati centrale;</p> <p>2) apparecchiature per verificare i fogli di registrazione del tachigrafo;</p> <p>3) apparecchiatura specifica d'analisi, dotata di programmi informatici adeguati, per verificare e confermare la firma digitale che accompagna i dati, come pure programmi specifici atti a fornire il profilo di velocità dei veicoli prima dell'ispezione del loro apparecchio di controllo.</p>																									
<p style="text-align: center;"><i>ALLEGATO III</i> Infrazioni</p> <p>Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, ai fini della presente direttiva il seguente elenco non esaustivo definisce gli orientamenti su cosa si debba intendere per infrazioni:</p> <p>1) superamento dei tempi limite di guida fissati per un giorno, sei giorni o due settimane;</p> <p>2) inosservanza del periodo minimo previsto per il riposo giornaliero o settimanale;</p> <p>3) inosservanza dei periodi minimi di interruzione;</p> <p>4) mancata installazione di un tachigrafo conforme al disposto del regolamento (CEE) n. 3821/85.</p>	<p style="text-align: center;">Allegato III Infrazioni</p> <p>Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE, la seguente tabella contiene orientamenti su una gamma comune di infrazioni al regolamento (CE) n.561/2006 e al regolamento (CEE) n.3821/85 suddivisi in categorie in funzione della loro gravità.</p> <p>1. Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006</p> <p>-----</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N.</th> <th>Base giuridica</th> <th>Tipo di infrazione</th> <th>IMG</th> <th>IG</th> <th>IM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td></td> <td>Equipaggio</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A1</td> <td> Art. 5, paragrafo</td> <td>Mancato rispetto dell'età minima dei conducenti</td> <td> </td> <td> </td> <td> X </td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td>Periodi di guida</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>-----</p>	N.	Base giuridica	Tipo di infrazione	IMG	IG	IM	A		Equipaggio				A1	Art. 5, paragrafo	Mancato rispetto dell'età minima dei conducenti			X	B		Periodi di guida				
N.	Base giuridica	Tipo di infrazione	IMG	IG	IM																					
A		Equipaggio																								
A1	Art. 5, paragrafo	Mancato rispetto dell'età minima dei conducenti			X																					
B		Periodi di guida																								



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
	Superamento del	
	periodo di guida	
B1	giornaliero di 9 9 h<...<10 h X	
---	h in mancanza -----	
B2	dell'autoriz- 10 h<...<11 h X	
---	zazione a una sua -----	
B3	estensione a 10 h 11 h<... X	
---	----- -----	
	Superamento del	
B4	periodo di guida 10 h<...<11 h X	
---	giornaliero di 10 -----	
B5	h in caso di 11 h<...<12 h X	
--- Art. 6, paragrafo	concessione -----	
B6 1	dell'estensione 12 h<... X	
-----	-----	
B7	56 h<...<60 h X	
---	-----	
B8	Superamento del 60 h<...<70 h X	
--- Art. 6, paragrafo	periodo di guida -----	
B9 2	settimanale 70 h<... X	
-----	-----	
B10	90 h<...<100 h X	
---	Superamento del -----	
B11	periodo di guida 100 h<...<112 h	
	accumulato in 2 30 X	
--- Art. 6, paragrafo	settimane -----	
B12 3	consecutive 112 h 30<... X	
-----	-----	
C	Interruzioni	
-----	-----	
C1	4 h 30<...<5 h X	
---	-----	
C2	Superamento del 5 h<...<6 h X	
---	periodo di guida -----	
C3 Art. 7	ininterrotto 6 h<... X	
-----	-----	



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
	D Periodi di riposo	

	Periodo di riposo	
	giornaliero	
	insufficiente	
	inferiore a 11 h	
	in caso di	
D1	mancata 10 h<...<11 h X	
---	concessione del -----	
D2	periodo di riposo 8 h 30<...<10 h X	
---	giornaliero -----	
D3	Ridotto ...<8 h 30 X	
---	----- -----	
	Periodo di riposo	
	giornaliero	
D4	insufficiente 8 h<...<9 h X	
---	inferiore a 9 h -----	
D5	in caso di 7 h<...<8 h X	
---	riduzione -----	
D6	concessa ...<7 h X	
---	----- -----	
D7	Periodo di riposo 3 h+(8 h<...<9 h) X	
---	giornaliero -----	
D8	insufficiente 3 h+(7 h<...<8 h) X	
---	Art. 8, paragrafo suddiviso -----	
D9 2	inferiore a 3h+9h 3 h+(...<7 h) X	

	Periodo di riposo	
D10	giornaliero 8 h<...<9 h X	
---	insufficiente -----	
D11	inferiore a 9 h 7 h<...<8 h X	
---	Art. 8, paragrafo in caso di -----	
D12 5	multipresenza ...<7 h X	

D13	Periodo di riposo 22 h<...<24 h X	
---	settimanale -----	



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
	D14 insufficiente 20 h<...<22 h X --- ridotto inferiore ----- D15 a 24 h ...<20 h X --- ----- ----- Periodo di riposo settimanale insufficiente inferiore a 45 h in caso di D16 mancata 42 h<...<45 h X --- concessione del ----- D17 periodo di riposo 36 h<...<42 h X --- Art. 8, paragrafo settimanale ----- D18 6 Ridotto ...<36 h X ----- E Tipi di pagamento ----- Collegamento tra salario e distanza percorsa Art. 10, o volume delle E1 paragrafo 1 merci Trasportate X ----- 2. Gruppi di infrazioni al regolamento (CEE) n. 3821/85 ----- Grado di gravita' (*) ----- N. Base giuridica Tipo di infrazione IMG IG IM ----- F Montaggio dell'apparecchio di controllo	



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057

Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	<i>Note</i>																																																																																																																																																												
	<p>-----</p> <table> <tr><td> </td><td> </td><td>Nessun apparecchio di controllo</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td>controllo omologato</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td colspan="6">-----</td></tr> <tr><td>F1</td><td> </td><td>Art. 3, paragrafo 1</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td></td><td> </td><td>montato ne' utilizzato</td><td> </td><td>X</td><td> </td></tr> <tr><td colspan="6">-----</td></tr> <tr><td></td><td> </td><td>Utilizzo dell'apparecchio di controllo, della carta</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>G</td><td> </td><td>del conducente o del foglio di registrazione</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td colspan="6">-----</td></tr> <tr><td></td><td> </td><td>Apparecchio di controllo non funzionante</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td></td><td> </td><td>correttamente (ad esempio: apparecchio di controllo non correttamente sottoposto a controllo,</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>G1</td><td> </td><td>regolato e sigillato)</td><td> </td><td>X</td><td> </td></tr> <tr><td colspan="6">-----</td></tr> <tr><td></td><td> </td><td>Apparecchio di controllo utilizzato in modo improprio (mancato utilizzo di una valida carta del conducente,</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>G2</td><td> </td><td>Art. 13</td><td> </td><td>abuso volontario, ecc.)</td><td> X </td></tr> <tr><td colspan="6">-----</td></tr> <tr><td></td><td> </td><td>Numero insufficiente di fogli di registrazione a bordo</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>G3</td><td> </td><td></td><td> </td><td>X</td><td> </td></tr> <tr><td colspan="6">-----</td></tr> <tr><td></td><td> </td><td>Modello di foglio di registrazione non omologato</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>G4</td><td> </td><td></td><td> </td><td>X</td><td> </td></tr> <tr><td colspan="6">-----</td></tr> <tr><td></td><td> </td><td>Carta insufficiente per i tabulati a bordo</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>G5</td><td> </td><td>Art. 14, paragrafo 1</td><td> </td><td> </td><td> X</td></tr> <tr><td colspan="6">-----</td></tr> <tr><td></td><td> </td><td>L'impresa non conserva i fogli di registrazione, i</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>			Nessun apparecchio di controllo						controllo omologato				-----						F1		Art. 3, paragrafo 1						montato ne' utilizzato		X		-----								Utilizzo dell'apparecchio di controllo, della carta				G		del conducente o del foglio di registrazione				-----								Apparecchio di controllo non funzionante						correttamente (ad esempio: apparecchio di controllo non correttamente sottoposto a controllo,				G1		regolato e sigillato)		X		-----								Apparecchio di controllo utilizzato in modo improprio (mancato utilizzo di una valida carta del conducente,				G2		Art. 13		abuso volontario, ecc.)	X	-----								Numero insufficiente di fogli di registrazione a bordo				G3				X		-----								Modello di foglio di registrazione non omologato				G4				X		-----								Carta insufficiente per i tabulati a bordo				G5		Art. 14, paragrafo 1			X	-----								L'impresa non conserva i fogli di registrazione, i				
		Nessun apparecchio di controllo																																																																																																																																																												
		controllo omologato																																																																																																																																																												

F1		Art. 3, paragrafo 1																																																																																																																																																												
		montato ne' utilizzato		X																																																																																																																																																										

		Utilizzo dell'apparecchio di controllo, della carta																																																																																																																																																												
G		del conducente o del foglio di registrazione																																																																																																																																																												

		Apparecchio di controllo non funzionante																																																																																																																																																												
		correttamente (ad esempio: apparecchio di controllo non correttamente sottoposto a controllo,																																																																																																																																																												
G1		regolato e sigillato)		X																																																																																																																																																										

		Apparecchio di controllo utilizzato in modo improprio (mancato utilizzo di una valida carta del conducente,																																																																																																																																																												
G2		Art. 13		abuso volontario, ecc.)	X																																																																																																																																																									

		Numero insufficiente di fogli di registrazione a bordo																																																																																																																																																												
G3				X																																																																																																																																																										

		Modello di foglio di registrazione non omologato																																																																																																																																																												
G4				X																																																																																																																																																										

		Carta insufficiente per i tabulati a bordo																																																																																																																																																												
G5		Art. 14, paragrafo 1			X																																																																																																																																																									

		L'impresa non conserva i fogli di registrazione, i																																																																																																																																																												



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
	 tabulati e i dati G6 Art. 14, paragrafo 2 trasferiti X	
	----- Il conducente detiene piu' di una carta del G7 Art. 14, paragrafo 4 conducente valida X	
	----- Uso di una carta del conducente diversa da G8 Art. 14, paragrafo 4 quella valida X	
	----- Uso di una carta del conducente difettosa o G9 Art. 14, paragrafo 4 scaduta X	
	----- Dati registrati e memorizzati non disponibili per almeno 365 G10 Art. 14, paragrafo 5 giorni X	
	----- Uso di fogli di registrazione o di carte del conducente sporchi o deteriorati con dati G11 leggibili X	
	----- Uso di fogli di registrazione o di carte del conducente sporchi o deteriorati con dati non G12 leggibili X	
	----- Mancata richiesta della sostituzione di una carta del conducente danneggiata, mal	



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
	funzionante, smarrita o rubata entro 7 giorni di G13 Art. 15, paragrafo 1 calendario X ----- ----- -----	
	Uso scorretto del foglio di registrazione o della G14 carta del conducente X --- ----- -----	
	Ritiro non autorizzato dei fogli di registrazione o della carta del conducente avente conseguenze sulla registrazione dei dati G15 pertinenti X --- ----- -----	
	Ritiro non autorizzato dei fogli di registrazione o della carta del conducente privo di conseguenze sui dati registrati X G16 ----- ----- -----	
	Fogli di registrazione o carta del conducente utilizzati per un periodo superiore a quello previsto, ma senza perdita di dati X G17 ----- ----- -----	
	Fogli di registrazione o carta del conducente utilizzati per un periodo superiore a quello previsto, con perdita di dati X G18 ----- ----- -----	
	Mancato utilizzo	



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
	dell'inserimento dati G19 manuale, quando richiesto X --- ----- ----- Mancato utilizzo corretto dei fogli di registrazione o della carta del conducente nella fessura G20 Art. 15, paragrafo 2 giusta (multipresenza) X ----- L'ora registrata sul foglio non corrisponde a quella legale nel paese di immatricolazione del G21 veicolo X --- ----- ----- Uso scorretto del dispositivo di G22 Art. 15, paragrafo 3 commutazione X ----- H Indicazioni da inserire ----- Cognome mancante sul H1 foglio di registrazione X --- ----- ----- Nome mancante sul foglio H2 di registrazione X --- ----- ----- Mancanza della data di inizio o di fine H3 utilizzazione del foglio X --- ----- ----- Mancanza del luogo di inizio o di fine H4 utilizzazione del foglio X --- ----- ----- Numero della targa	



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
	mancante sul foglio di H5 registrazione X --- -----	
	Lettura del contachilometri (inizio) mancante sul foglio di H6 registrazione X --- -----	
	Lettura del contachilometri (fine) mancante sul foglio di H7 registrazione X --- -----	
	Tempo di cambio del veicolo mancante sul H8 Art. 15, paragrafo 5 foglio di registrazione X	
	Simbolo del paese non Art. 15, paragrafo 5, inserito nell'apparecchio H9 lettera a) di controllo X	
	I Presentazione dei documenti ----- -----	
	Rifiuto di essere I1 controllato X --- -----	
	Non in grado di presentare registrazioni della I2 giornata in corso X --- -----	
	Non in grado di presentare registrazioni dei I3 precedenti 28 giorni X --- -----	
	Non in grado di presentare registrazioni della carta	



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
	del conducente se il I4 conducente ne e' titolare X --- ----- ----- Non in grado di presentare registrazioni manuali e tabulati fatti nella giornata in corso e nei I5 precedenti 28 giorni (**) X --- ----- ----- Non in grado di presentare I6 la carta del conducente X --- ----- ----- Non in grado di presentare tabulati fatti nella giornata in corso e nei I7 Art. 15, paragrafo 7 precedenti 28 giorni (**) X ----- ----- ----- J Frodi ----- ----- ----- Falsificazione, cancellazione, distruzione dei dati registrati sui fogli di registrazione, memorizzati nell'apparecchio di controllo o sulla carta del conducente o sui tabulati prodotti dall'apparecchio di J1 controllo X --- ----- ----- Manomissione dell'apparecchio di controllo, del foglio di registrazione o della carta del conducente che	



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
	può dare origine a dati J2 e/o a tabulati Falsificati X --- ----- -----	
	Manomissione del dispositivo che potrebbe essere utilizzato per falsificare dati e/o informazioni stampate presente sul veicolo (dispositivo di J3 Art 15, paragrafo 8 commutazione/cavo, ecc.) X -----	
	K Guasto -----	
	Non riparato da un installatore o da K1 un'officina autorizzati X --- ----- -----	
	Non riparato durante il K2 Art. 16, paragrafo 1 percorso X -----	
	L Inserimento manuale dei dati sui tabulati -----	
	Il conducente non riporta tutte le indicazioni relative ai gruppi di tempi che non sono più registrati durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento dell'apparecchio di L1 controllo X --- ----- -----	
	Il numero della carta del conducente e/o il nome e/o il numero della patente di	



Recepimento articolo 2 della direttiva (UE) 2020/1057		
Testo della direttiva 2006/22/CE consolidato con le modifiche apportate dalla direttiva 2020/1057/UE	Decreto legislativo n. 144/2008 coordinato con le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo	Note
	guida sono mancanti sul L2 foglio ad hoc X --- ----- ----- Firma mancante sul foglio L3 Art. 16, paragrafo 2 ad hoc X ----- Smarrimento, furto della carta del conducente non dichiarato formalmente alle autorità competenti dello Stato membro in cui L4 Art. 16, paragrafo 3 il furto ha avuto luogo X	
	(*) IMG = Infrazione molto grave / IG = Infrazione grave / IM = Infrazione minore." (**) testo modificato sulla base della Rettifica della direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada. (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 29 del 31 gennaio 2009).	

